

CONVERSIONE IN LEGGE D.L. "RISTORI"

(Legge 18 dicembre 2020, n. 176)

Legge 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.319 del 24 dicembre 2020, S.O. n.43 – in vigore dal 25 dicembre 2020).

SOMMARIO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI
1. Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misur restrittive (artt. 1, 1-bis e 1-ter)
2. Microcredito (art. 1, comma 14-quinquies)
3. Controlli antimafia (art. 1-sexies)
4. Disposizioni in materia di credito sportivo (art. 2)
5. Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 3)
6. Modifiche al Fondo di garanzia per la prima casa (art. 4-bis)
7. Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumator (art. 4-ter)
8. Sospensione procedure di sequestro o pignoramento nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia (art. 4-quater) 1
9. Contributo una tantum per le edicole (art. 6-ter)
10. Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali (art. 9-quater) 1
11. Proroga accesso al Fondo Gasparrini (art. 13-octies)
12. Adeguamento e compatibilità degli aiuti con disciplina UE (art. 13-duodecies)
13. Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (art. 13-quaterdecies)
14. Prodotti ortofrutticoli di Quarta gamma (art. 16-ter)
15. Responsabilità per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembr 2012, n.234 (art. 31-octies, commi 1 e 2)
16. Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati (art. 31-novies)
17. Modifiche al contributo a fondo perduto a favore della filiera della ristorazione (art. 31-decies)
18. Contributo in favore delle regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazion all'emergenza da COVID-19 (art. 32-quater)
19. Misure di ristoro per le famiglie residenti e per le imprese locali delle isole minori (art. 32-quinquies)
20. Fondo anticipazioni liquidità - Regioni a statuto speciale (art. 33)
DISPOSIZIONI FISCALI
1. Fondo perequativo (art. 1-quater)
2. Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (artt. 8 e 8-bis) 1
3. Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attivit riferite ai codici ATECO riportati negli allegati 1 e 2 (artt. 9, 9-bis e 9-ter, comma 1)
4. Proroga di misure di sostegno a favore dii pubblici esercizi e commercio aree pubbliche (art. 9-ter, commi 2 e 3)1
5. Estensione della proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-quinquies)
6. Proroga del termine per la presentazione del modello 770 (art. 10)

7. Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19 (art. 10- <i>bis</i>)
8. Sospensione dei versamenti tributari in scadenza nel mese di novembre (art. 13-ter)
9. Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre (art. 13-quater)
10. Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP (art. 13-quinquies, commi 1-5)
11. Errata applicazione delle disposizioni dell'articolo 24, comma 3, del decreto Rilancio e restituzione IRAP dovuta entro il 30 aprile 2021 (art. 13-quinquies, comma 6)
12. Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap (art. 13-sexies)
13. Proroga termini definizioni agevolate (art. 13-septies)
14. Proroga versamenti prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento (art. 13-novies)
15. Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione (art. 13-decies)
15.1. Aspetti peculiari delle nuove istanze di rateazione da presentare entro il 31 dicembre 2021 (art. 13 <i>-decies</i> , commi 3-6)
16. Rifinanziamento Caf (art 13-quinquiesdecies)24
17. Sospensione versamenti tributari e contributivi Lampedusa e Linosa (art. 13-septiesdecies)
18. Rinvio del federalismo fiscale (art. 31-sexies)
19. Risoluzione di controversie internazionali (art. 31-octies, comma 4)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO26
1. Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica (art. 11)
2. Nuovi trattamenti di CIGO, di Assegno Ordinario e di CIGD. Divieto in materia di licenziamenti. Decontribuzione per datori di lavoro privati che non richiedono trattamenti di CIG (art. 12, 12- <i>bis</i> e 12-ter)
3. Finanziamento Fondi bilaterali di cui all'art. 27 del D. Lgs. n. 148/2015, per l'erogazione dell'assegno ordinario COVID-19 (art. 13- <i>undevicies</i>)
4. Reddito di Emergenza (art. 14)
5. Sgravio contributivo per contratti di apprendistato di primo livello (art. 15-bis, comma 12)
6. Scuole e misure per la famiglia (art. 22)
7. Congedo Straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di 1° grado (art. 22-bis)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE29
1. Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (art. 13 e 13-bis)
2. Disposizioni in materia di contribuzione volontaria (art. 13- <i>undecies</i>)
3. Bonus baby-sitting (art. 13-terdecies)
4. Proroga della disposizione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, in materia di potenziamento delle risorse umane dell'INAIL (art. 13-duodevicies)
5. Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo e per gli incaricati alle vendite (art. 15 e 15-bis)
5.1. Lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali, altri lavoratori dipendenti ed autonomi e lavoratori dello spettacolo di cui all'art. 9 del D.L. n. 104/2020 e di cui all'art. 15 del D.L. n. 137/2020 (artt. 15 e 15-bis, comma 1) 31

5.2. Dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali (artt. 15 e 15- bis, comma 2)
5.3. Dipendenti a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali (artt. 15 e 15-bis, comma 5) 32
5.4. Lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19 (artt. 15 e 15- <i>bis</i> , commi 3 e 4)
5.5. Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (artt. 15, comma 6, e 15-bis, commi 6 e 7) 33
5.6. Incumulabilità e termine di presentazione delle domande indennità di cui agli artt. 15 e 15 bis (art. 15, comma 7 - art. 15-bis, comma 8)
5.7. Limiti di spesa (art. 15, comma 8 - art. 15-bis, comma 9)
5.8. Termine di presentazione delle domande indennità di cui all'art. 9 del D.L. n. 104/2020 (art. 15, comma 9 - art. 15 <i>bis</i> , comma 10)
6. Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (artt. 16 e 16-bis)
7. Disposizioni a favore dei lavoratori dello sport (artt.17 e 17-bis)
7.1. Beneficiari dell'indennità e requisiti (artt. 17, comma 1 e 17-bis, comma 1)
7.2. Termine di presentazione delle domande di accesso alle indennità di cui agli artt. 17 e 17 bis (artt. 17, commi 2 e 6, e 17-bis, commi 2 e 6)
7.3. Erogazione automatica per i beneficiari delle indennità precedenti (artt. 17, comma 3 e 17-bis, comma 3)34
7.4. Incremento limite di spesa (artt. 17, comma 4 e 17-bis, comma 4)
7.5. Chiarimenti sul requisito di cessazione dell'attività lavorativa (art. 17, commi 5 e 5-bis, art. 17-bis, comma 5) 35
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E CULTURA
1. Misure urgenti per il sostegno dei settori del turismo e della cultura e per l'internazionalizzazione (artt. 5 e 6-bis). 35
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA37
1. Sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa (art. 4)
2. Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 23)
3. Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 23-bis)
4. Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali nel periodo emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 23- <i>ter</i>)
5. Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 24)
6. Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo (art. 25)
7. Disposizioni in materia di giudizio contabile (art. 26)
8. Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario (art. 27)
9. Differimento dell'entrata in vigore della <i>class-action</i> (art. 31-ter)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE41
1. Trasporto Pubblico Locale (art. 22- <i>ter</i>)
2. Disposizioni in materia di infrastrutture stradali (art. 31- <i>undecies</i>)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE, ENERGIA E SICUREZZA SUL LAVORO42
1. Riduzione degli oneri delle bollette elettriche (art. 8- <i>ter</i>)
2. Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1833 e della direttiva (UE) 2020/79 (art. 13-sexiedecies)

3.	Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per le prestazioni professionali (art. 17-ter)42	3
4.	Utilizzo dei materiali legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua (art. 31-duodecies)	3
DI	SPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA4	3
1.	Misure di semplificazione a sostegno delle imprese di pubblico esercizio (art. 9-ter, commi 4, 5, 8)	3
DI	SPOSIZIONI VARIE	4
1.	Abrogazione dei decreti-legge Ristori bis, Ristori ter e Ristori quater (art. 1, comma 2 legge di conversione) 4-	4
	Pubblicazione dei risultati del monitoraggio relativo all'emergenza epidemiologica e procedura di individuazione le regioni destinatarie di misure restrittive (artt. 1-quinquies e 19-bis)	
3.	Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali (art. 6)	5

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI

1. Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (artt. 1, 1-bis e 1-ter)

Come già illustrato nella <u>circolare del 30 ottobre 2020</u>, l'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 ha istituito un contributo a fondo perduto destinato agli operatori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM 24 ottobre 2020.

Si rammenta che il contributo è concesso ai soggetti:

- 1. che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al decreto;
- 2. in possesso di partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020;
- 3. che registrano un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Per i soggetti beneficiari la cui partita IVA è stata attivata a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato sopra citati.

I soggetti beneficiari del contributo in commento possono essere suddivisi in due categorie:

- a. operatori economici che hanno presentato istanza e hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto introdotto dall'articolo 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ("Decreto Rilancio") e che non abbiano restituito il predetto contributo indebitamente percepito;
- b. operatori economici che non hanno presentato istanza di concessione del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del "Decreto Rilancio".

Ai soggetti di cui alla lettera *a.*, il nuovo contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. Per tali soggetti l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato come quota del contributo già erogato, a cui si applica la percentuale individuata dall'Allegato 1 al decreto in riferimento allo specifico codice ATECO di appartenenza dell'attività economica esercitata. I soggetti di cui alla lettera *b.*, ai fini della concessione del nuovo contributo, sono tenuti a presentare istanza attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle entrate o mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle entrate, utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 novembre 2020 n. 358844. Si ricorda che i termini per la trasmissione dell'istanza decorrono dal 20 novembre 2020 fino al 15 gennaio 2021. Per tali soggetti, il contributo è determinato come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e relativi alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, alla quale si applica la percentuale corrispondente ad una delle tre classi (previste dal comma 5 del citato articolo 25) di ricavi e compensi¹ registrati nel periodo d'imposta 2019.

Differentemente da quanto previsto dal citato articolo 25, il contributo è riconosciuto anche agli operatori economici il cui ammontare dei ricavi o compensi sia superiore a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019. In tale caso il valore del contributo è calcolato applicando la percentuale del 10 per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto a quello del mese di aprile 2019, moltiplicato per la percentuale contenuta nell'Allegato 1, riferita al codice ATECO a cui appartiene l'attività economica.

^{1.} Le percentuali da applicare alle tre classi citate sono così individuate: a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi registrati nell'anno 2019 non superiori a 400 mila euro; b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi registrati nell'anno 2019 superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro; c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi registrati nell'anno 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

In tutti i casi il ristoro non può superare la soglia di 150.000 euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 e che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del "Decreto Rilancio", l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 del presente provvedimento agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

In fase di conversione del decreto in commento è stata disposta la soppressione del comma 2, che demandava a uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per il 2020, l'eventuale individuazione di codici ATECO ulteriori rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1. Inoltre è stata confermata l'abrogazione dell'articolo 25-bis del "Decreto Rilancio", relativo alla concessione di contributi in favore delle imprese dei settori ricreativi e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie.

Nell'articolo confluisce- sostituendo il comma 14 - l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 9 novembre 2020 n. 149 ("Decreto Ristori bis"), che riconosce una maggiorazione del contributo a fondo perduto del 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1 per gli operatori economici del comparto "Gelaterie e Pasticcerie" (ATECO: 56.10.30), "Gelaterie e Pasticcerie ambulanti" (ATECO: 56.10.41), "Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO: 56.30.00), Alberghi (ATECO: 55.10.00). Per fruire della maggiorazione, gli operatori devono avere il domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale arancioni o rosse, individuate con ordinanze del Ministro della salute.

Nel corpo dell'articolo 14, in sede di conversione, sono stati inoltre inseriti i commi 14-bis, 14-ter, che rispettivamente riproducono i commi 4 e 5 dell'articolo 1 del "Decreto Ristori bis" (su cui si è riferito con circolare del 10 novembre 2020. Tali disposizioni prevedono che il contributo a fondo perduto di cui all'articolo in esame è riconosciuto nel 2021 agli operatori con sede operativa nei **centri commerciali** e agli **operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande**, interessati dalle nuove misure restrittive del D.P.C.M. del 3 novembre 2020.

Nel caso in cui un operatore con i requisiti sopra indicati svolga come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1, il contributo è riconosciuto e determinato alle stesse condizioni previste dall'articolo 1 in commento (comunque entro il 30 per cento del valore determinato).

Per gli operatori che invece svolgono attività che non rientrano nell'Allegato 1, il contributo è riconosciuto e determinato, sempre entro il 30 per cento del valore determinato, sulla base delle tre differenti classi di ricavi o compensi (vedi nota 1),prescindendo dall'applicazione delle percentuali previste dall'Allegato 1.

Il comma 14-quater individua, infine, la copertura degli oneri connessi alla misura in commento, valutati in 2,935 miliardi di euro per il 2020 e 280 milioni di euro per il 2021.

L'articolo 1-bis, nel quale confluisce l'art. 2 del "Decreto Ristori bis", prevede un contributo a fondo perduto - con le stesse caratteristiche e procedure dell'articolo 1 - a favore dei soggetti con partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020, che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al provvedimento in commento e con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse). Tali zone sono quelle individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del provvedimento in esame.

Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'Allegato 2.

L'articolo 1-ter ("Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche") – che riproduce l'articolo 6 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 ("Decreto Ristori quater"), su cui si è riferito con <u>circolare del 02/12/2020</u>), ha introdotto, nel provvedimento in commento, l'Allegato 4, che

estende ad ulteriori attività economiche il contributo di cui all'articolo 1, nonché le relative procedure di concessione e determinazione.

Gli ulteriori oneri finanziari, dovuti all'estensione della concessione del contributo alle attività di cui all'Allegato 4, sono stimati in 446 milioni di euro, di cui 108 milioni per il 2020 e 338 per il 2021.

2. Microcredito (art. 1, comma 14-quinquies)

Il comma 14-quinquies, introdotto nel corso dell'iter di conversione in legge, interviene sul comma 9 dell'articolo 13 del "Decreto Liquidità" (D.L. n. 23/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 40/2020), che al primo periodo eleva da 25mila a 40mila euro l'importo massimo delle operazioni di micro credito e al secondo periodo demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione di modifiche alla disciplina attuativa del micro credito, necessarie per adeguarla alla disposizione di cui al primo periodo. Tale intervento ha l'obiettivo di rendere immediatamente efficace l'innalzamento dell'importo massimo.

3. Controlli antimafia (art. 1-sexies)

La disposizione – che riproduce l'articolo 3 del Decreto "Ristori bis" – prevede l'applicazione anche ai contributi a fondo perduto disciplinati dal provvedimento in commento del Protocollo d'intesa per la prevenzione di infiltrazioni criminali sottoscritto congiuntamente dal Ministero dell'interno, dal Ministero dell'economia e finanze e dall'Agenzia delle entrate, in ottemperanza al comma 9 dell'art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Si rinvia per i dettagli al contenuto del <u>Protocollo sottoscritto in data 8 giugno</u> 2020.

4. Disposizioni in materia di credito sportivo (art. 2)

La disposizione, i cui contenuti sono rimasti invariati in sede di conversione, rifinanzia con 5 milioni di euro per l'anno 2020 il comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 destinato alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

5. Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 3)

L'articolo 3 riprende le disposizione dell'art. 29 del "Decreto Ristori bis", introducendo alcune modifiche.

Nello specifico si dispone l'istituzione del "Fondo Unico per il sostegno alle associazioni e società sportive dilettantistiche" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nell'articolo in commento confluisce anche l'articolo 10 del "Decreto Ristori quater" che ha incrementato l'ammontare delle risorse finanziarie del Fondo da 50 a 142 milioni di euro.

Il Fondo è finalizzato al finanziamento di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a causa dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.

E' attribuito al Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di individuare, con proprio provvedimento, i criteri di ripartizione delle risorse, che verranno successivamente erogate dallo stesso Dipartimento.

Si ricorda che nel Fondo affluiscono anche le risorse, pari a 30 milioni di euro per il 2020, stanziate dall'articolo 218-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) destinate alle sole associazioni sportive dilettantistiche.

6. Modifiche al Fondo di garanzia per la prima casa (art. 4-bis)

L'articolo 4-bis, inserito durante l'iter di conversione in legge del decreto in commento, modifica la disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa istituito dalla Legge di Stabilità 2014, ampliandone nuovamente il novero dei destinatari attraverso la soppressione della norma contenuta nel "Decreto Agosto" (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), che aveva attribuito i benefici del Fondo solo alle giovani coppie o ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, ai conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, nonché ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico. Tali soggetti tornano quindi ad essere identificati quali categorie con priorità nell'attribuzione del beneficio e non più destinatari esclusivi dei benefici del Fondo.

7. Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori (art. 4-ter)

L'articolo, inserito durante l'iter di conversione in legge del decreto in commento, modifica la legge n. 3 del 2012, con l'obiettivo di semplificare l'accesso alle procedure di sovraindebitamento per imprese e consumatori. Viene così, in sostanza, anticipata l'applicazione di alcune delle regole sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, contenute nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) che, fatta eccezione per talune disposizioni, non è ancora entrato in vigore).

In particolare, il comma 1, lett. a) interviene anzitutto modificando la **definizione di consumatore** fornita dall'articolo 6 della richiamata legge, per ricomprendervi – oltre alla persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta - anche la persona fisica che sia contemporaneamente socia di società di persone (s.n.c., s.a.s e s.a.p.a), a condizione che il suo sovraindebitamento riguardi esclusivamente i debiti strettamente personali.

La lett. b) del comma 1 interviene poi sull'articolo 7 della legge n. 3/2012 relativo ai **presupposti di ammissibilità alle procedure di sovraindebitamento**. Viene soppressa la previsione che consente la sola dilazione del pagamento per alcuni specifici tributi. La disposizione interviene anche sulle <u>condizioni soggettive ostative</u> all'accesso alla procedura, aggiungendovi anche l'avere già ottenuto l'esdebitazione per due volte, l'avere determinato con grave colpa, malafede o frode il sovraindebitamento (limitatamente al piano del consumatore) o l'aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (limitatamente all'accordo di composizione della crisi). Infine, viene previsto che l'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

La lett. c) inserisce nella legge n. 3 del 2012, il nuovo articolo 7-bis in tema di "procedure familiari", che riproduce il contenuto dell'art 66 del codice della crisi di impresa. Tale disciplina trova applicazione sia nei casi in cui i soggetti sovraindebitati siano familiari conviventi, sia quando la situazione di crisi del "gruppo familiare" abbia un'origine comune. La nuova specifica procedura contempla, fra le altre, anche la possibilità per i membri di una stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi (rimanendo tuttavia distinte le masse attive e passive). Secondo la disposizione, per "membri della stessa famiglia" si devono intendere il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto.

La lett. d) interviene sul **contenuto dell'accordo o del piano del consumatore**, ampliando anzitutto le fattispecie che possono essere oggetto di quest'ultimo. Vengono previste inoltre semplificazioni nel caso in cui l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale.

La lett. e), apporta una serie di modifiche all'articolo 9 della legge, che disciplina il **deposito della proposta di accordo**. Nello specifico, viene stabilito che sia alla proposta di piano del consumatore che alla domanda di accordo di composizione della crisi, debba essere <u>allegata una relazione dell'organismo di composizione</u> della crisi che deve contenere, fra le altre, una serie di indicazioni circa le cause dell'indebitamento e la

diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, l'indicazione presunta dei costi della procedura, l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato.

La lett. f) inserisce poi due ulteriori commi – 3-ter e 3-quater – all'articolo 12 della legge n. 3 del 2012.

In particolare, il nuovo comma 3-ter prevede limitazioni processuali al creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento; tale creditore, infatti, non può presentare osservazioni al piano né reclamo avverso l'omologazione né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Il comma 3-quater stabilisce che, al ricorrere di determinate condizioni, il **tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria** quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale del sessanta per cento dei crediti e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria..

La lett. g) interviene sul **procedimento di omologazione del piano del consumatore**. Nello specifico, viene previsto che il giudice, verificata la sussistenza di alcune condizioni, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità.

Viene poi introdotto un nuovo comma 3-bis il quale riprende le precedenti limitazioni processuali per il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento.

La lett. h) interviene in tema di **esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore**, tra l'altro inserendo tra i crediti che devono essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, anche quelli relativi all'assistenza dei professionisti.

La lett. i) stabilisce che il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

La lett. l) introduce modifiche alle **azioni del liquidatore**, per le quali viene richiesta l'autorizzazione del giudice.

La lett. m) aggiunge nel corpo della legge n. 3/2012 l'articolo 14-quaterdecies, rubricato "**Debitore** incapiente".

La disciplina dettata dal nuovo articolo si applica esclusivamente al debitore persona fisica "meritevole". Questi, nel caso in cui non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudica laddove sopravvengano utilità rilevanti (non rientrano nelle utilità, precisa la disposizione, i finanziamenti in qualsiasi forma erogati) che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. La valutazione di rilevanza deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.

La domanda di esdebitazione, corredata dalla documentazione richiesta, è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi al giudice competente che, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione. Il decreto con il quale è concessa l'esdebitazione è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle

forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale.

Il comma 2 dell'articolo prevede che tutte <u>le disposizioni sin qui esposte trovino applicazione anche alle</u> procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Ai sensi del comma 3, nei **procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, il debitore può presentare, sino all'udienza, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o un nuovo piano del consumatore, redatti sulla base delle previsioni sin qui esposte.

Il comma 4, infine prevede che, nel caso in cui il debitore intenda modificare solo i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano, deposita una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, nonché la documentazione che ne comprova la necessità.

8. Sospensione procedure di sequestro o pignoramento nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia (art. 4-quater)

In fase di conversione del provvedimento in commento è stato inserito il presente articolo con il quale sono sospese fino al 31 marzo 2021 le procedure di sequestro o pignoramento per alcune tipologie di risorse e contributi erogati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016. Tra tali contributi, sono ricompresi anche quelli destinati al finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica e privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici. A tali risorse e contributi, non sono applicabili le norme che disciplinano il fallimento e il codice della crisi di impresa.

9. Contributo una tantum per le edicole (art. 6-ter)

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame al Senato, riprende le disposizioni dell'articolo 189 del "Decreto Rilancio" (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), il quale aveva previsto un contributo una tantum fino a 500 euro per l'annualità 2020 a favore di persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, a ristoro degli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento di una funzione ritenuta di rilevante interesse pubblico durante l'emergenza sanitaria. Lo stanziamento disposto era pari a 7 milioni di euro per l'annualità 2020 (per ulteriori approfondimenti vedi nota informativa del 18 maggio 2020).

L'articolo in commento ripropone il contributo una tantum anche per l'annualità 2021 a favore delle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente. Si fa notare che, a differenza della disciplina contenuta nel "Decreto Rilancio", sono eleggibili al contributo anche i titolari di trattamento pensionistico. Ulteriore differenza rispetto alla precedente disciplina riguarda l'ammontare massimo del contributo concedibile, che viene aumentato da 500 euro fino ad un massimo di 1.000 euro. Si conferma, inoltre, che, in caso di incapienza dello stanziamento delle risorse rispetto alle domande ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse fra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante.

Ai fini della concessione del contributo, il beneficiario è tenuto a presentare domanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, entro il 28 febbraio 2021, secondo le modalità contenute nel D.P.C.M. 3 agosto 2020. Tale provvedimento stabilisce che la domanda di concessione debba essere trasmessa per via telematica attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale <u>www.impresainungiorno.gov.it</u>.

L'articolo in commento dispone che, per quanto non previsto dall'articolo medesimo, si applica la disciplina stabilita dal citato D.P.C.M. 3 agosto 2020. Ciò implica che è ammesso al contributo, oltre alla persona fisica esercente attività di punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste in forma di impresa individuale, anche la persona fisica quale socio titolare dell'attività nell'ambito di società di persone. Inoltre il

provvedimento amministrativo richiamato prevede che siano ammissibili al contributo le attività con codice ATECO primario 47.62.10, come riportato nel registro delle imprese, con sede legale in uno Stato dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo.

Il contributo verrà erogato mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario, dichiarato nella domanda di concessione e non concorrerà alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Per l'attuazione della misura si provvede con uno stanziamento di 7,2 milioni di euro per l'annualità 2021, mediante utilizzo delle risorse del "Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione", di competenza della Presidenza del consiglio dei ministri. Alla copertura dei relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione" (di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014), come incrementate dall'articolo 34, comma 6, del Decreto in commento.

10. Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali (art. 9-quater)

L'articolo, inserito in fase di conversione del decreto in commento, istituisce un contributo a fondo perduto, per l'annualità 2021, a favore del locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca abitazione principale del locatario. Ai fini della concessione del contributo il locatore è tenuto ad operare una riduzione del canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020. Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone ed è riconosciuto nella misura massima di 1.200 euro su base annua per singolo locatore.

Il soggetto beneficiario è peraltro tenuto a comunicare per via telematica all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo. Sarà un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, a stabilire le modalità di attuazione della misura e la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale in relazione alle domande ammesse, nel rispetto del limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono reperite sul "Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali" istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla misura, si provvede mediante riduzione del "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione" (di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014), come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.

11. Proroga accesso al Fondo Gasparrini (art. 13-octies)

L'articolo, inserito durante l'iter di conversione in legge del decreto in commento, modifica il "Decreto Liquidità" (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40), prorogando di 24 mesi il termine per avvalersi dei benefici previsti dal Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, anche se in ammortamento da meno di un anno.

Viene inoltre prorogato al 31 dicembre 2021 il termine entro cui la banca è tenuta alla sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda di sospensione del pagamento.

Resta ferma la scadenza del 17 dicembre 2020 per l'accesso al Fondo da parte dei lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e dei soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile.

12. Adeguamento e compatibilità degli aiuti con disciplina UE (art. 13-duodecies)

L'articolo riproduce, con alcune modiche apportate in fase di conversione, il contenuto dell'articolo 8 "Decreto Ristori bis".

Si prevede che le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone arancioni e rosse) siano classificate e aggiornate con ordinanze del Ministro della Salute di cui all'articolo 19-bis.

Ai fini della copertura finanziaria dei sopravvenienti oneri dovuti all'estensione delle zone arancioni e rosse ad ulteriori aree del territorio nazionale in conseguenza delle Ordinanze del Ministero della salute del 10, 13, 20 e 21 novembre 2020, nonché dovuti a seguito di eventuali ulteriori Ordinanze del Ministero della salute adottate ai sensi dell'articolo 19-bis, viene istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1,790 miliardi di euro per l'anno 2020 e 190,1 milioni di euro per l'anno 2021.

Tali risorse sono utilizzate, in particolare, per l'erogazione ai nuovi beneficiari, colpiti dalle misure restrittive di cui alle citate Ordinanze, delle seguenti misure previste dal provvedimento in commento: contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1; contributo a fondo perduto per specifici settori economici ubicati in zona rossa di cui all'articolo 1-bis; credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo di cui all'articolo 8-bis; cancellazione della seconda rata IMU a beneficio delle attività economiche ubicate in zona rossa indicate nell'Allegato 2 (articolo 9-bis); estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-quinquies; sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territorio interessati dalle nuove misure restrittive ai settori individuati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 (articolo 13-bis); sospensione dei versamenti tributari di cui all'articolo 13-ter; bonus babysitting di cui all'articolo 13-terdecies; congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado (articolo 22-bis).

Si prevede che le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario 2020 vengano conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità anche negli esercizi successivi.

In ultimo si precisa che le misure di sostegno disciplinate dagli articoli 1, 1-bis, 8-bis e 9 bis² del provvedimento in commento si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza da COVID-19 della Commissione europea (cd Temporary Framework). Si tratta in particolare delle seguenti misure di sostegno: contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 (art. 1); contributo a fondo perduto per gli operatori economici con partita IVA interessati dalle misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (art. 1-bis); credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, per le imprese interessate dalle misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (art. 8-bis); cancellazione della seconda rata IMU per gli operatori economici interessati dalle misure di cui al D.P.C.M. 3 novembre 2020, i quali esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 (art. 9-bis).

13. Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (art. 13-quaterdecies)

L'articolo istituisce il "Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore", con dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, per far fronte alla crisi economica di tali enti, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.

Il Fondo può intervenire in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato), delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di

_

² Si tratta in particolare delle seguenti misure: contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 (art. 1); contributo a fondo perduto per gli operatori economici con partita IVA interessati dalle misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (art. 1-bis); credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, per le imprese interessate dalle misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (art. 8-bis); cancellazione della seconda rata IMU per gli operatori economici interessati dalle misure di cui al D.P.C.M. 3 novembre 2020, i quali esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 (art. 9-bis).

promozione sociale), nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), iscritte nella relativa anagrafe.

È previsto che i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo siano stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Tale disposizione ha la finalità di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale.

I contributi a valere del Fondo in commento non sono cumulabili con le misure previste dal decreto in commento agli articoli 1 (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive) e 3 (Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche).

14. Prodotti ortofrutticoli di Quarta gamma (art. 16-ter)

Con l'articolo in commento confluisce nel testo del provvedimento l'articolo 22 del "Decreto Ristori bis", con il quale è stato sostituito l'art. 58-bis del Decreto Legge n. 104/2020 (cd Decreto Agosto) recante "Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta".

La nuova formulazione dell'art. 58-bis prevede che alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (L. 77/2011) e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo.

Il contributo è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni a far data dal 9 novembre 2020, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione e la procedura di revoca del contributo.

15. Responsabilità per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n.234 (art. 31-octies, commi 1 e 2)

Nell'articolo 31-octies, commi 1 e 2, confluiscono i commi 1 e 2 dell'articolo 18 del "Decreto Ristori quater". Le disposizioni prevedono, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'esonero dalla responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione di aiuti di Stato inadempiente verso gli obblighi di registrazione degli aiuti stessi.

La norma individua le motivazioni di tale esonero nell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, dovuto alle misure straordinarie di sostegno al mondo imprenditoriale autorizzate nell'ambito del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato per il contrasto dell'emergenza sanitaria.

Gli inadempimenti per i quali vige l'esonero temporaneo riguardano: la mancata trasmissione al Registro nazionale degli aiuti di Stato delle informazioni relative agli aiuti concessi; l'inosservanza dell'obbligo di verifica, mediante l'utilizzo del Registro nazionale degli aiuti di Stato, del rispetto delle norme europee relative alla compatibilità degli aiuti di Stato, da effettuare prima della concessione o dell'erogazione di un aiuto; l'omessa indicazione nei provvedimenti di concessione degli aiuti dell'avvenuta trasmissione al Registro delle prescritte informazioni e dell'avvenuta interrogazione ai fini del rispetto delle regole sul cumulo degli aiuti e dei massimali previsti dalla regolamentazione vigente.

Il comma 2 prevede che, entro il 31 dicembre 2022, vengano recate le opportune modifiche al Decreto MISE n. 115 del 31 maggio 2017 (Regolamento per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti), al fine di semplificare la procedura di inserimento degli aiuti di natura fiscale, contributiva e assicurativa nel Registro e per razionalizzare il relativo regime di responsabilità.

16. Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati (art. 31-novies)

L'articolo, in cui confluisce l'articolo 19 del Decreto "Ristori quater", ha l'obiettivo di tutelare l'interesse dei partecipanti ai fondi immobiliari quotati di prossima scadenza.

In ragione della crisi da COVID-19, i gestori dei fondi immobiliari potrebbero infatti vedersi costretti a liquidare, con un forte sconto, i beni immobiliari di proprietà dei fondi da essi gestiti, al fine di rispettare il termine di durata dei propri prodotti di gestione collettiva. Tale circostanza potrebbe comportare una significativa diminuzione dei ritorni per gli investitori retail di ciascun fondo.

In tal senso, viene concessa la facoltà ai gestori dei fondi esistenti alla data del 30 novembre, di beneficiare di una proroga straordinaria del termine di durata dei fondi immobiliari quotati, non oltre il 31 dicembre 2022, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti. A tal fine, viene data loro la possibilità, entro il 31 dicembre 2020, di modificare il regolamento del fondo.

Tale proroga straordinaria dovrà essere approvata dall'assemblea dei partecipanti dei fondi e l'avviso di convocazione dell'assemblea, anche in deroga ai termini di preavviso previsti nei regolamenti di gestione, può essere pubblicato con un preavviso minimo di sette giorni di calendario.

E', inoltre, previsto che, almeno per il periodo di proroga straordinaria, la misura della commissione di gestione annuale sia ridotta di due terzi rispetto alla commissione di gestione originariamente indicata, nel relativo regolamento, al momento dell'istituzione del fondo, ed è fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo.

17. Modifiche al contributo a fondo perduto a favore della filiera della ristorazione (art. 31-decies)

La norma, che recepisce il contenuto dell'art. 21 del "Decreto Ristori quater", apporta modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ("Decreto Agosto"), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante la disciplina istitutiva del Fondo per la filiera della ristorazione e le modalità di concessione del relativo contributo a fondo perduto.

Nello specifico, modificando il comma 1 dell'articolo 58, **lo stanziamento** di 600 milioni di euro, originariamente previsto per l'attuazione della misura, viene ridotto a 450 milioni, di cui 250 milioni a valere sull'annualità 2020 e 200 milioni sull'annualità 2021. Le risorse stanziate per il 2021 concorreranno al finanziamento e all'integrazione delle istanze di contributo già presentate entro il 15 dicembre 2020 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020. Inoltre esse concorreranno al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di contributo che verranno inviate seguendo le medesime procedure previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020.

Con la modifica del comma 2 del citato articolo 58, viene ampliata la **platea dei beneficiari**, estendendo la concessione del contributo anche alle attività di agriturismo (codice ATECO 55.20.52) e di ittiturismo. In fase di presentazione della domanda di concessione del contributo le attività di ittiturismo potranno utilizzare il codice ATECO 56.10.12.

Si confermano i codici ATECO già previsti dalla formulazione originaria dell'articolo 58.

Di seguito si riporta l'intera platea dei beneficiari del contributo per la filiera della ristorazione, con indicazione dei codici ATECO ammissibili: **55.10.00** – Alberghi (limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo); **55.20.52** - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (codice ATECO da utilizzare anche per le attività di ittiturismo); **56.10.11** - Ristorazione con somministrazione; **56.10.12** -

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole; **56.21.00** - Catering per eventi, banqueting; **56.29.10** – Mense; **56.29.20** - Catering continuativo su base contrattuale.

Si ricorda che il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Spetta comunque, anche in assenza dei requisiti citati, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.

In ultimo, la norma dispone, in conseguenza della rimodulazione delle risorse del Fondo per la filiera della ristorazione, l'adeguamento del decreto di attuazione della misura, che all'articolo 3 quantificava le risorse stanziate in 600 milioni di euro.

18. Contributo in favore delle regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19 (art. 32-quater)

L'articolo 32-quater, che recepisce i contenuti dell'articolo 22 del "Decreto Ristori quater", stanzia a favore delle Regioni a statuto ordinario un contributo pari a 250 milioni di euro per il finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020 e stabilisce che le risorse regionali liberate a seguito dell'assegnazione del contributo vanno utilizzate per ristorare le categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-2019 entro il 31 dicembre 2020. La natura del contributo è dunque a destinazione vincolata, non potendo essere distratto dall'impiego previsto dalla norma. Si specifica che, nel caso in cui la Regione beneficiaria non proceda all'assegnazione dei ristori entro il 31 dicembre 2020, le relative risorse sono riversate al bilancio dello Stato. Il contributo assegnato non incide sugli obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna Regione

Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato possono essere deliberate dalle Regioni sino al 31 dicembre 2020 con delibera della Giunta.

La ripartizione delle risorse tra le Regioni a statuto ordinario è riportata nella successiva tabella A.

Tabella A				
Regioni	Percentuale di riparto	Riparto del contributo per la riduzione del debito		
Abruzzo	3,16%	7.906.447,37		
Basilicata	2,50%	6.246.447,37		
Calabria	4,46%	11.151.447,37		
Campania	10,54%	26.349.605,26		
Emilia-Romagna	8,51%	21.266.447,37		
Lazio	11,70%	29.258.289,47		
Liguria	3,10%	7.751.973,68		
Lombardia	17,48%	43.706.315,79		
Marche	3,48%	8.705.921,05		
Molise	0,96%	2.393.026,32		
Piemonte	8,23%	20.568.026,32		
Puglia	8,15%	20.381.710,53		
Toscana	7,82%	19.543.289,47		
Umbria	1,96%	4.905.131,58		
Veneto	7,95%	19.865.921,05		
TOTALE	100,00%	250.000.000,00		

Il comma 2, introdotto in fase di conversione del decreto, assegna un ulteriore contributo pari a 110 milioni di euro, per il 2021, in favore delle Regioni a statuto ordinario, destinato al ristoro delle categorie soggette a misure restrittive (statali e regionali) adottate per far fronte all'emergenza COVID-19.

Il riparto è effettuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una proposta che le Regioni presentano in sede di auto coordinamento, e previa intesa con la Conferenza Stato regioni. Il citato decreto deve essere adottato entro il 31 gennaio 2021.

Del contributo concesso, una quota pari a 90 milioni di euro, deve essere destinata: per 45 milioni di euro a favore delle regioni c.d. rosse, in ragione del periodo di permanenza in tale scenario; per 27 milioni di euro a favore delle regioni c.d arancioni, in ragione della permanenza in tale scenario; per 18 milioni di euro alle regioni non rientranti nelle precedenti categorie. I restanti 20 milioni di euro sono destinati alle regioni in cui sono state adottate ordinanze regionali più restrittive rispetto alle misure contenute nei provvedimenti governativi. Ai fini dell'assegnazione delle risorse, tali ordinanze devono essere adottate entro la data di presentazione della proposta di riparto precedentemente citata.

19. Misure di ristoro per le famiglie residenti e per le imprese locali delle isole minori (art. 32-quinquies)

L'articolo, introdotto in sede di conversione del provvedimento, dispone un trasferimento ai comuni delle isole minori di 3 milioni di euro per l'anno 2021. Lo stanziamento ha lo scopo di dare ristoro alla precaria situazione finanziaria delle famiglie residenti e delle imprese locali, attraverso la parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa tariffa da parte dei comini interessati. Il trasferimento delle risorse finanziarie è giustificato dalla maggiore onerosità dell'approvvigionamento idrico nelle isole minori rispetto alla media nazionale.

Il riparto delle risorse è effettuato, in proporzione alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2021.

20. Fondo anticipazioni liquidità - Regioni a statuto speciale (art. 33)

La norma, introducendo criteri di flessibilità nell'utilizzo pluriennale del Fondo anticipazione di liquidità, attraverso l'attribuzione alle Regioni a statuto speciale della possibilità di utilizzo del Fondo, consente un ampliamento delle capacità di spesa di dette Regioni per il 2020.

Gli oneri stimati per tale misura sono quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2020; 83 milioni di euro per l'anno 2021; 137 milioni di euro per l'anno 2022; 23 milioni di euro per l'anno 2023; 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

DISPOSIZIONI FISCALI

1. Fondo perequativo (art. 1-quater)

L'articolo in esame, che riprende il contenuto dell'art. 23 del decreto legge n. 157 del 2020 (c.d. decreto Ristori-quater), istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, un apposito Fondo - con una dotazione di 5.300 milioni di euro per l'anno 2021 - finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse, con i vari decreti legge adottati durante il periodo di emergenza sanitaria in atto, in favore di coloro che siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che abbiano registrato una significativa perdita di fatturato.

La norma dispone che, per tali soggetti, possa essere previsto l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi, sulla base dei parametri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia

e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Tale parere deve essere reso entro sette giorni dalla trasmissione, trascorsi i quali il decreto può essere adottato.

Il fondo è alimentato con quota parte delle maggiori entrate fiscali e contributive, previste per il 2021 a seguito delle proroghe o sospensioni di natura fiscale, relative alle seguenti disposizioni: 13-quater (sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre), 13-quinquies (proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP), 13-septies (proroga del termine per le definizioni agevolate), 13-novies (proroga dei termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento).

2. Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (artt. 8 e 8-bis)

La disposizione dettata dall'art. 8, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter di conversione, estende la fruizione del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto legge n.34 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n.77/2020) ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, in favore delle imprese operanti nei settori economici di cui ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1.

La disposizione dettata dall'art. 8-bis - che recepisce integralmente il contenuto dell'art. 4 del decreto legge n. 149 del 2020 (c.d. decreto Ristori bis) - al pari del citato art. 8, estende, relativamente agli stessi mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 la disciplina del credito d'imposta alle imprese operanti nei settori riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, nonché delle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (Attività di agenzie di viaggio e tour operator), che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd zone rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis della legge in commento.

Il meccanismo agevolativo si basa, con opportune integrazioni di favore, sulle disposizioni recate dall'art. 28 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge n.77 del 2020, come modificato, da ultimo, dal decreto legge n. 104 del2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, in quanto compatibili con la finalità del nuovo istituto agevolativo (per i dettagli della disciplina dettata dal citato art. 28 si rinvia alla **nota del 21 luglio 2020).**

In particolare, il beneficio, nella nuova configurazione, spetta alle imprese operanti in settori economici di cui ai codici ATECO sopra individuati - indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi registrati nel periodo d'imposta precedente (2019). E' stata, in ogni caso, mantenuta la condizione di accesso al beneficio relativa al calo del fatturato in misura pari almeno al 50%, relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del precedente periodo d'imposta 2019. Restano in vigore le disposizioni che consentono l'accesso al beneficio, indipendentemente dalla perdita di fatturato, disciplinate dall'art. 28, comma 5, del decreto Rilancio³.

Il credito di imposta, infine, trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", con il quale sono state riconosciute ammissibili, fino al 31 dicembre 2020, alcune particolari tipologie di aiuti di Stato.

3. Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati negli allegati 1 e 2 (artt. 9, 9-bis e 9-ter, comma 1)

_

³ Ai sensi del comma 5 dell'art. 28 del decreto Rilancio, il credito d'imposta spetta anche in assenza di calo del fatturato ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

Con le disposizioni in esame, l'esenzione dal pagamento della seconda rata IMU, per l'anno 2020 - in scadenza il 16 dicembre 2020 – già prevista per le strutture turistiche, ricettive e fieristiche ai sensi dell'art. 78 del decreto Agosto, è stata estesa:

- 1. agli immobili e relative pertinenze, in cui si esercitano le **attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1**, a condizione che i relativi proprietari (rectius: soggetti passivi) siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- 2. agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, a condizione che tali immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd. zone rosse), come individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'art. 19-bis della legge in commento, alla data del 26 novembre 2020. Anche in tal caso, la norma riconosce il beneficio in parola a condizione che i relativi proprietari (rectius: soggetti passivi) siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Inoltre, all'articolo 9-ter, comma 1, viene specificato che l'esenzione dal pagamento dell'IMU 2020, stabilita dai decreti legge emergenziali (i.e.: art. 78 del decreto Agosto e artt. 9 e 9-bis in commento), trovi applicazione nei confronti di tutti i soggetti passivi IMU, a condizione che siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzione, e non solo, dunque, nei confronti dei proprietari degli immobili interessati dall'esenzione.⁴

A tal fine si precisa che sono soggetti passivi dell'IMU, oltre ai proprietari di immobili, i seguenti soggetti:

- 1. i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- 2. i concessionari nel caso di concessione di aree demaniali;
- 3. i locatari in caso di leasing.

4. Proroga di misure di sostegno a favore di pubblici esercizi e commercio aree pubbliche (art. 9-ter, commi 2 e 3)

Le disposizioni, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9-ter, introdotte nel corso dell'iter di conversione in legge, prorogano alcune misure di sostegno già adottate in favore dei pubblici esercizi e degli esercenti attività di commercio su aree pubbliche, al fine di contenere gli effetti negativi conseguenti all'emergenza da COVID-19.

Nello specifico, <u>con riferimento alle imprese di pubblico esercizio</u>, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, la disposizione di cui al comma 2 prevede l'esonero, dal **1° gennaio al 31 marzo 2021**, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari (cd Canone Unico). Tale esonero si aggiunge, pertanto, a quello già previsto dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020 per la Tosap e Cosap (art. 181, comma 1, del decreto Rilancio)⁵.

Si precisa che l'agevolazione in parola si applica alle seguenti tipologie di esercizi:

1. esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

⁴ Con riferimento alla previsione espressa di tale condizione, giova osservare che la stessa non trova applicazione con riferimento alle seguenti categorie d'immobili: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni

⁵ È opportuno evidenziare che le discipline concernenti la Tosap (Capo II del d.lgs. n. 507 del 1993) e la Cosap (art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997) sono in vigore fino al 31 dicembre 2020. A partire dal 1 gennaio 2021 entrerà entrambi i tributi sono sostituiti dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari (di cui all'articolo 1, commi 816 e ss della legge 27 dicembre 2019, n.160)..

- 2. esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- esercizi di cui ai precedenti punti, in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari
- 4. esercizi per la somministrazione di bevande, con esclusione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Il successivo comma 3, invece, concede l'esonero dal pagamento, per il medesimo periodo **dal 1º gennaio al 31 marzo 2021,** del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di cui all'articolo 1, comma 837 e ss, della legge di bilancio per il 2020), in favore dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del **commercio su aree pubbliche.**

Anche tale esonero si aggiunge a quello già previsto, per tale tipologia di soggetti, dal 1° maggio 2020 al 15 ottobre 2020 (art. 181, comma 1-*bis*, del decreto Rilancio).

5. Estensione della proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-quinquies)

Come noto, l'art. 98 del decreto "Agosto" ha prorogato al 30 aprile 2021, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap (dovuti per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019) per i contribuenti ISA, per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Con l'articolo in esame, che riproduce il contenuto dell'articolo 6 del decreto legge n. 149 del 2020 (cd. Ristori bis), viene prevista la medesima proroga al 30 aprile 2021, **indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi**, nei confronti dei **soggetti ISA**, **operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2**, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno **scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd zone rosse**), individuate con le ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del decreto in esame.

La stessa proroga di versamento trova applicazione in favore degli esercenti l'attività di **gestione di ristoranti**, operanti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (**cd. zone arancioni**) individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del decreto in esame.

6. Proroga del termine per la presentazione del modello 770 (art. 10)

Con la presente disposizione, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter di conversione, il termine per la presentazione del modello 770, relativo all'anno di imposta 2019, è prorogato dal 31 ottobre 2020 (in realtà, il termine ultimo è il 2 novembre, essendo il 31 ottobre 2020 un giorno festivo) al 10 dicembre 2020.

7. Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19 (art. 10-bis)

L'articolo in esame, aggiunto in sede di conversione in legge, stabilisce che i contributi e le indennità di qualsiasi natura, erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte sul reddito, e del valore della produzione, ai fini dell'IRAP, e non rilevano

ai fini della deducibilità di interessi passivi e altre componenti negative di reddito (articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR).

La detassazione riguarda tutti i trasferimenti diversi da quelli esistenti prima dell'emergenza, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

Il comma 2 specifica che la detassazione stabilita dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni definite dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final.

Viene ribadito, inoltre, che sono oggetto della detassazione esclusivamente le misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera dei Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.

8. Sospensione dei versamenti tributari in scadenza nel mese di novembre (art. 13-ter)

L'articolo in esame, che recepisce l'art. 7 del decreto legge n.149 del 2020 (cd decreto Ristori bis), consente la sospensione dei versamenti dei tributi di seguito specificati in favore dei soggetti che svolgono le seguenti attività:

- a) attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020,
- b) attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni/rosse) individuate con le ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato D.P.C.M. e dell'articolo 19-bis del decreto in esame;
- c) attività di cui ai settori economici individuati nell'Allegato 2 al decreto legge in esame (riportato in calce alla presente nota), ovvero, attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o di tour operator, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd zone rosse) individuate con le ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del citato D.P.C.M. e dell'articolo 19-bis del decreto in esame.

In favore dei soggetti che svolgono le citate attività sono, pertanto, sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

- 1. ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta (emolumenti corrisposti nel mese di ottobre);
- 2. ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto (liquidazione terzo trimestre e mese di ottobre).

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

9. Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre (art. 13-quater)

La disposizione in commento, che riprende il contenuto dell'art. 2 del decreto-legge n. 157 del 2020 (cd decreto Ristori Quater), reca una sospensione dei versamenti tributari e contributivi, in scadenza nel mese di dicembre 2020. Si tratta, in particolare, dei:

- versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- versamenti relativi all'IVA;
- versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

La sospensione opera a favore dei seguenti soggetti:

- a) soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che presentano le seguenti condizioni:
- domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato;
- ammontare di ricavi o compensi relativi al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in commento non superiore a 50 milioni di euro;
- diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;
- b) soggetti che, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui alla precedente lettera a):
- esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- esercitano le attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata (cd zona arancione) o massima gravità (cd zona rossa) e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del decreto in esame;
- operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 di cui al presente provvedimento, ovvero i soggetti che esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità (cd zona rossa) e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del decreto in esame;
- c) soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

10. Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP (art. 13-quinquies, commi 1-5)

Con la disposizione in esame – che riproduce, con modificazioni, l'art. 1 del decreto-legge n. 157 del 2020 (cd decreto Ristori Quater), - il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, in scadenza il 30 novembre 2020, è prorogato al 10 dicembre 2020, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Resta ferma la scadenza del 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP già prevista dall'articolo 98 del decreto Agosto (decreto-legge n. 104

del 2020) e dall'articolo 9 quinquies del decreto in esame (precedente art. 6 del "Ristori bis") per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in possesso dei prescritti requisiti.

Con il comma 3 dell'articolo in esame, viene stabilito che il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, viene prorogato fino al 30 aprile 2021 (ossia la medesima data già prevista per i soggetti ISA in possesso dei prescritti requisiti), per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che presentano congiuntamente le seguenti condizioni:

- domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato;
- ammontare di ricavi o compensi, relativamente al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, non superiore a 50 milioni di euro;
- diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Viene, altresì, stabilito, al comma 4, che la suddetta proroga al 30 aprile 2021 opera, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, anche in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione:

- operanti nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 al provvedimento in commento, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. "zone rosse"), come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19 bis del decreto in esame;
- esercenti l'attività di servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (c.d. "zona arancione"), come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19 bis del decreto in esame.

Il comma 5, come modificato in sede parlamentare, disciplina la ripresa dei versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4, i quali dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021. Viene escluso il rimborso di quanto già versato.

11. Errata applicazione delle disposizioni dell'articolo 24, comma 3, del decreto Rilancio e restituzione IRAP dovuta entro il 30 aprile 2021 (art. 13-quinquies, comma 6)

L'art. 24 del decreto Rilancio - si ricorda - ha previsto che le imprese e gli esercenti arti e professioni, con un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni, non sono tenuti al versamento:

- del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 e
- della prima rata dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020.

Il comma 3 del medesimo articolo ha precisato che il saldo IRAP per il 2019 e la prima rata dell'acconto IRAP per il 2020 non sono dovuti sempreché siano rispettati i limiti e le condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche (Temporary framework)⁶.

⁶ Ci si riferisce in particolare al superamento del tetto massimo di aiuti fruiti, stabilito nel limite di 800mila euro per ciascuna impresa beneficiaria.

Al riguardo, con il decreto "Agosto" è stato fissato al 30 novembre 2020 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'imposta non versata, eccedente i limiti e le condizioni di aiuto di cui alla citata Comunicazione della Commissione europea.

Con la disposizione in esame, che riprende il contenuto dell'art.1 comma 6, del decreto legge n. 157 del 2020 (cd decreto Ristori Quater), il termine viene ora prorogato al 30 aprile 2021.

12. Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap (art. 13-sexies)

Con l'articolo in esame, che riprende il contenuto dell'articolo 3 del decreto legge n. 157 del 2020 (cd. decreto Ristori Quater), il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP, scaduto il 30 novembre 2020, è stato prorogato al 10 dicembre 2020.

13. Proroga termini definizioni agevolate (art. 13-septies)

L'articolo 68 del decreto "Cura Italia", così come modificato dal decreto "Rilancio" ha previsto la proroga del termine di pagamento delle rate della c.d. "rottamazione-ter" e del c.d. "saldo e stralcio", consentendo il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi, in scadenza nell'anno in corso, entro il 10 dicembre 2020.

L'articolo in esame, che riproduce l'articolo 4 del decreto-legge n. 157 del 2020, cd. "Ristori Quater", proroga ulteriormente al 1° marzo 2021 il termine di pagamento delle rate relative alle suddette definizioni agevolate, in scadenza nel 2020.

14. Proroga versamenti prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento (art. 13-novies)

L'articolo, che riproduce il contenuto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 157 del 2020 ("Ristori Quater"), proroga il saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi delle sale gioco e del canone concessorio relativo al quinto bimestre 2020, prevedendo il versamento del 20% dell'importo dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre entro la scadenza del 18 dicembre 2020. La restante quota, pari all'80%, potrà essere versata con rate mensili di pari importo e relativi interessi. In particolare, la prima rata va versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima rata è versata entro il 30 giugno 2021.

15. Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione (art. 13-decies)

La norma in esame, che riprende il contenuto dell'art. 7 del decreto legge n. 157 del 2020 (c.d. decreto Ristori-quater), apporta alcune modifiche alla disciplina relativa alla dilazione di pagamento delle somme iscritte ruolo, di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Nello specifico, il comma 1 prevede che, nel caso di presentazione al concessionario della richiesta della ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta o dell'eventuale decadenza dalla dilazione:

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Viene, inoltre, previsto che, in nessun caso, può essere concessa la dilazione delle somme che, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di dilazione, siano oggetto di verifica da parte delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 48-bis del citato d.P.R. n. 602/1973⁷.

⁷ In base all'art. 48-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in

Il medesimo comma dispone, altresì, che il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, oppure il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o, infine, non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

In base al comma 2, le disposizioni sopra descritte si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020.

15.1. Aspetti peculiari delle nuove istanze di rateazione da presentare entro il 31 dicembre 2021 (art. 13-decies, commi 3-6)

Con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla predetta data del 30 novembre e fino al 31 dicembre 2021, il comma 3 della norma in esame prevede che, ai fini della concessione della dilazione di pagamento, da parte del concessionario, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata solo nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 100 mila euro, anziché all'importo base previsto dalla norma di 60 mila euro.

Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle stesse richieste di rateazione, il comma 4 della norma in esame amplia, da 5 a 10, il numero delle rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento, nel periodo di rateazione, determina gli effetti previsti dal comma 3, lettere a), b) e c), del citato articolo 19 (i.e.: il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate).

Il comma 5 prevede, inoltre, che i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione disposta dal decreto "Cura Italia" (commi 1 e 2-bis dell'articolo 68), è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.

Infine, intervenendo sull'art. 68, comma 3-bis, del decreto "Cura Italia", il comma 6 prevede la possibilità di accordare la dilazione di pagamento, ai sensi del citato art. 19 del d.P.R. n. 602/1973, per altri carichi affidati agli agenti della riscossione, rispetto a quelli già previsti dalla citata norma, per i quali si è determinata l'inefficacia delle definizioni agevolate alla data del 31 dicembre 2019⁸.

16. Rifinanziamento Caf (art 13-quinquiesdecies)

L'articolo riproduce il contenuto dell'art. 16 del decreto legge n. 149 del 2020 (cd. "Ristori bis"). Al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, affidata ai centri di assistenza fiscale – CAF, viene autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 5 milioni di euro, da trasferire all'INPS.

17. Sospensione versamenti tributari e contributivi Lampedusa e Linosa (art. 13-septies decies)

L'articolo 13-septiesdecies, inserito in sede di conversione in legge, , apporta alcune modifiche all'articolo 42-bis - Sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricolo e della pesca, per Lampedusa e Linosa, e risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori) del decreto n.104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.126 del 2020 (cd decreto Agosto).

caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

⁸ In particolare, vengono riammesse alla rateazione, nelle modalità previste, le definizioni agevolate riguardanti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, di cui all'art. 6, del D.L. n. 193 del 2016, e dal 1º gennaio al 30 settembre 2017, di cui all'art. 1, commi da 4 a 10-quater, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (c.d. "Rottamazione bis").

Come noto, l'articolo 42-bis, comma 1, del citato decreto differisce al 21 dicembre 2020 la scadenza di tutti i versamenti tributari, contributivi e assistenziali che scadono entro il 21 dicembre 2020 medesimo dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa.

Ora con una modifica al comma 1, viene esteso il differimento della scadenza dei versamenti tributari, contributivi e assistenziali dovuti dai suddetti soggetti, anche ai versamenti scaduti nelle annualità 2018 e 2019.

Il nuovo comma 1-bis consente di effettuare tali versamenti entro la medesima data del 21 dicembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, nel limite del 40% dell'importo dovuto, ad eccezione di quelli riguardanti l'IVA (che dunque, dovranno essere effettuati per l'intero importo).

L'articolo specifica, infine, che tale riduzione, per i soggetti che svolgono attività economica, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'ordinamento dell'UE per gli aiuti di Stato "de minimis".

I soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate le cui modalità e termini di presentazione saranno stabilite con apposito provvedimento, da emanare entro venti giorni a far data dal 9 novembre 2020.

18. Rinvio del federalismo fiscale (art. 31-sexies)

La norma in esame recepisce i contenuti dell'art. 16 del decreto legge n.157 del 2020 (Ristori quater), ai sensi del quale, nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, viene rinviata al 2023 l'adozione:

- del D.P.C.M. per la rideterminazione dell'addizionale regionale Irpef relativa all'anno di imposta precedente;
- del D.P.C.M. per la rideterminazione dell'aliquota di compartecipazione regionale Iva.

Viene previsto, pertanto, che, per gli anni dal 2011 al 2022, l'aliquota di compartecipazione è calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.

Sempre con riferimento alla compartecipazione regionale Iva, la norma sposta, dal 2021 al 2023, l'anno a decorrere dal quale le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformità con il principio di territorialità.

Viene, inoltre, previsto che la soppressione dei trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario, aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali, si applichi a decorrere dal 2023, anziché dal 2021.

Al riguardo viene posticipato al 31 luglio 2022 il termine per l'adozione del D.P.C.M., con cui dovranno essere individuati i trasferimenti statali in parola.

19. Risoluzione di controversie internazionali (art. 31-octies, comma 4)

La disposizione in esame riprende il contenuto dell'articolo 18, comma 4, del decreto-legge n. 157 del 2020 ("Ristori quater"), uniformando la disciplina relativa agli interessi applicabili alle imposte dovute dal contribuente nell'ambito delle procedure amichevoli internazionali. In particolare, in merito alle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, la norma introduce, per la decorrenza degli interessi, un trattamento analogo a quello previsto per i meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea. Nello specifico, viene previsto che, nel caso di imposte dovute dal contribuente in esecuzione di accordi conclusi tra l'autorità competente italiana e le autorità competenti estere, che seguono alle procedure amichevoli interpretative, i relativi interessi decorrono dalla data di conclusione dei medesimi accordi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

1. Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica (art. 11)

La disposizione definisce le risorse finanziarie destinate al sostegno degli oneri relativi ai trattamenti di integrazione salariale COVID – 19 consentendo la conservazione in conto residui nell'esercizio finanziario 2021 di una quota delle risorse già stanziate per il 2020.

2. Nuovi trattamenti di CIGO, di Assegno Ordinario e di CIGD. Divieto in materia di licenziamenti. Decontribuzione per datori di lavoro privati che non richiedono trattamenti di CIG (art. 12, 12-bis e 12-ter)

In sede di conversione del provvedimento è stata fissata al 15 novembre la scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020 (art. 12 bis, che riprende i contenuti dell'articolo12 del decreto legge 149 del 2020, cd decreto Ristori bis)

Viene pertanto soppresso il comma 7 dell'articolo 12, che fissava al 31 ottobre 2020 la scadenza dei suddetti termini.

Inoltre, per quanto concerne la possibilità riconosciuta al comma 15 per i datori di lavoro che intendono rinunciare all'esonero contributivo alternativo ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D.L. n. 104/2020, in sede di conversione è stata introdotta la facoltà di rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio.

I contenuti dei restanti commi, che si riportano di seguito, sono sostanzialmente rimasti invariati.

2.1. In merito ai **trattamenti di integrazione salariale**, la disposizione in commento, nel confermare l'impianto normativo definito dal D.L. n. 104/2020, c.d. Decreto "Agosto", prevede il riconoscimento di un ulteriore periodo di CIGO, di Assegno Ordinario e di CIGD di cui agli artt. da 19 a 22 *quinquies* del D.L. n. 18/2020 per una durata massima di sei settimane – collocate nell'arco temporale tra il 16 novembre al 31 gennaio 2021 - a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 1 del D.L. "Agosto" collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle predette sei settimane.

I trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 1 del DL 104/2020 (9 + 9 settimane) nonché i trattamenti di cui all'art. 12 in commento (6 settimane) sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori **in forza al 9 novembre 2020** (ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 2, che riprende i contenuti dell'art. 12, co. 2, del DL 149/2020 e 12 ter, comma 1, che riprende i contenuti dell'art. 13, co. 1, del DL 157/2020).

Le sei settimane di trattamenti sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di nove + nove settimane di cui all'art. 1, D.L. "Agosto", decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza COVID-19.

Per i datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane è previsto il versamento di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

- al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto:

- dai datori di lavoro che hanno subìto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;
- dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019;
- dai datori di lavoro che siano appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive.

Ai fini dell'accesso alle sei settimane il datore di lavoro deve presentare all'INPS domanda di concessione, nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%.

L'INPS autorizza i trattamenti e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale.

Il termine di decadenza per l'invio delle domande è la fine del mese successivo a quello in cui haavuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del Decreto, se tale ultima data è posteriore a quella "ordinaria" di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

2.2. In materia di **licenziamenti**, l'articolo 12 proroga al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamento collettivo prevedendo la preclusione di avvio di nuove procedure e la sospensione di quelle già avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data sono altresì preclusi i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e sono sospese le procedure di cui all'art. 7, l. m. 604/1966.

Le preclusioni e le sospensioni dei licenziamenti non si applicano nelle ipotesi di:

- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente

- ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di disoccupazione di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 22/2015;
- licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
- **2.3.** Con riferimento alla **decontribuzione**, l'articolo 12 proroga l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 3, del D.L. "Agosto" per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, a favore dei datori di lavoro che non richiedono i suddetti trattamenti di sei settimane.

Il beneficio è riconosciuto nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile, ed è subordinato al all'autorizzazione della Commissione Europea.

I datori di lavoro che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale relativi alle sei settimane. Come sopra evidenziato, è stata introdotta la facoltà di rinunciare all'esonero anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio.

3. Finanziamento Fondi bilaterali di cui all'art. 27 del D. Lgs. n. 148/2015, per l'erogazione dell'assegno ordinario COVID-19 (art. 13-undevicies).

L'articolo 13-undevicies riproduce i contenuti dell'art. 20 del D.L. n. 149/2020 (c.d. "Ristori bis"). La disposizione, i cui contenuti non sono stati modificati, prevede la possibilità per i fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 148/2015 (ad es. fondo degli Artigiani, cd. FSBA) di utilizzare le somme stanziate dal D.L. n. 104/2020, cd. "Agosto", anche per l'erogazione dell'assegno ordinario con causale Covid-19 fino alla data del 12 luglio scorso.

4. Reddito di Emergenza (art. 14)

La disposizione, che non è stata modificata durante l'iter di conversione del decreto in commento, riconosce ulteriori mensilità di Reddito di Emergenza (cd. REM) ai nuclei familiari già beneficiari per i mesi di novembre e dicembre 2020.

Il REM è altresì riconosciuto, per una singola quota, ai nuclei familiari in possesso degli specifici requisiti reddituali previsti dalla norma.

5. Sgravio contributivo per contratti di apprendistato di primo livello (art. 15-bis, comma 12)

La disposizione, inserita in sede di conversione, ha prorogato per il 2021 lo sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati nel medesimo anno, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove. Lo sgravio è riconosciuto con riguardo ai periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, ferma restando l'aliquota del 10 per cento relativa ai periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

6. Scuole e misure per la famiglia (art. 22)

In sede di conversione del decreto in commento è stata apportata una modifica al comma 5 dell'art. 21 bis, D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto "Agosto"), in base alla quale per i giorni in cui un genitore fruisce dello *smart working* o del congedo straordinario COVID, o svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di 16 anni (in luogo di quattordici anni) avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di lavoro agile o congedo straordinario.

Viene confermata la possibilità di fruire dello *smart working*, durante l'eventuale periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per i contatti di cui all'art. 21 bis, D.L. "Agosto", in favore dei genitori lavoratori dipendenti con figli minori di anni 16 (anziché di anni 14), anche nei casi di sospensione dell'attività didattica.

Per quanto riguarda i congedi, indennizzabili nella misura del 50% dall'INPS e fruibili ove la prestazione lavorativa non possa essere svolta in *smart working*, viene altresì confermata la possibilità di ricorrervi nel caso in cui sia disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14.

Invece, in caso di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione od indennità ne' riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

7. Congedo Straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di 1° grado (art. 22-bis)

Nell'articolo 22 bis confluisce l'art. 13 del D.L. n. 149/2020 (c.d. "Ristori bis"). La disposizione, i cui contenuti non sono stati modificati, prevede la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza in favore dei genitori di alunni per i quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado – limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della Salute, adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'art. 19-bis del D.L. "Ristori"- e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (cd. Smart working).

Per i predetti periodi di congedo, che devono essere fruiti alternativamente dai genitori, è riconosciuta dall'INPS un'indennità pari al 50% della retribuzione nonché la copertura della contribuzione figurativa.

Il congedo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura dai DPCM del 24 ottobre e del 3 novembre 2020.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE

1. Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (art. 13 e 13-bis)

L'art. 13, confermato senza modifiche sostanziali in sede di conversione, dispone la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL in scadenza nel mese di novembre 2020 (come chiarito dalla Circolare Inps n. 129/2020), a favore dei datori di lavoro privati rientranti nei settori, soggetti alle misure restrittive di cui al D.P.C.M. del 24 ottobre u.s., con attività prevalente riconducibile ai codici ATECO di cui all'Allegato 1.

Viene inoltre stabilito che il versamento dei contributi e premi sospesi possa avvenire, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Si decade dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

La concessione di tali agevolazioni è subordinata alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Il successivo articolo 13-bis, in cui è confluito l'articolo 11 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. "Ristori bis") estende la sospensione dei termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all'articolo 13, a tutti i datori di lavoro privati appartenenti a determinati settori produttivi o operanti in determinate zone, ossia:

- datori di lavoro privati appartenenti ai settori economici rientranti nei codici ATECO individuati nell'Allegato 1;
- datori di lavoro privati con unità produttive od operative nelle cosiddette zone rosse, come individuate con le ordinanze del Ministro della Salute, appartenenti ai settori con codici ATECO specificati nell'Allegato 2.

La disposizione, al comma 1, precisa che "la predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatorio INAIL". Tale precisazione - confermata anche dalla successiva Circolare INPS n. 129 del 13 novembre 2020, la quale afferma che "la sospensione dei versamenti contributivi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 137/2020, è riferita ai versamenti in scadenza nel mese di novembre 2020 e che non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL" – sembra quindi intervenire come interpretazione autentica dell'intero articolo 13 pur non intervenendo, però, con abrogazione o modifica dello stesso in tale senso.

Anche per tale sospensione, l'Agenzia dell'Entrate provvede a comunicare ad INPS ed INAIL i dati inerenti ai datori di lavoro sopra richiamati, ai fini della concessione della sospensione contributiva.

Analogamente alla disposizione di cui all'art. 13, la ripresa dei versamenti dei contributi può avvenire, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, viene meno il diritto di usufruire del versamento rateizzato.

Infine, anche la concessione di tale agevolazione contributiva è subordinata alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

2. Disposizioni in materia di contribuzione volontaria (art. 13-undecies)

In sede di conversione è stato introdotto l'articolo in commento che, in deroga alla legislazione vigente in materia, dispone la proroga della validità dei versamenti dei contributi volontari INPS, dovuti per il periodo dal 31 gennaio al 31 dicembre 2020, purché gli stessi siano effettuati entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021.

3. Bonus baby-sitting (art. 13-terdecies)

La disposizione, nella quale è confluito l'articolo 14 del decreto Ristori bis, prevede, a far data dal 9 novembre 2020, limitatamente alle cosiddette zone rosse come individuate dalle ordinanze del Ministro della Salute, la concessione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting.

Beneficiari di tali bonus sono i lavoratori - iscritti alla Gestione separata INPS, o alle Gestioni speciali dell'Ago, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie - genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado soggette a sospensione dell'attività didattica in presenza o genitori di figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la medesima sospensione, o ospitati in centri assistenziali diurni obbligati alla chiusura dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

Il riconoscimento del bonus in argomento - alternativo tra i due genitori, anche affidatari, e relativo a prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal D.P.C.M. del 3 novembre u.s. - è ammesso unicamente qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e nel limite massimo complessivo di 1.000 euro.

Ai fini dell'erogazione del bonus è, inoltre, necessario che nel nucleo familiare non ci sia altro genitore che benefici di misure di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che sia disoccupato o non lavoratore.

L'articolo dispone infine che il bonus, incompatibile con il bonus per la frequenza di asili nido e non riconosciuto per prestazioni effettuate dai familiari, sia erogato tramite il libretto di famiglia nel limite di spesa complessivo pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2020.

In caso di superamento di tale limite, la norma prevede il rigetto da parte dell'l'INPS delle ulteriori domande presentate.

4. Proroga della disposizione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, in materia di potenziamento delle risorse umane dell'INAIL (art. 13-duodevicies)

La presente norma, con la quale, in sede di conversione, è stato trasposto l'art. 19 del decreto "Ristori bis", proroga - dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 - l'applicazione della disciplina transitoria, di cui al Decreto Cura Italia, per consentire all'INAIL il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a tempo determinato, a 200 medici specialisti ed a 100 infermieri.

5. Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo e per gli incaricati alle vendite (art. 15 e 15-bis)

L'art. 15, che non ha subito modifiche durante l'iter di conversione, disciplina l'erogazione di un'indennità onnicomprensiva di 1.000 euro in favore dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali, nonché a beneficio di alcune categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19 e dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo.

Un'ulteriore indennità, del medesimo importo di 1000 euro, è riconosciuta agli stessi soggetti sopra richiamati, per effetto dell'art. 15-bis.

5.1. Lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali, altri lavoratori dipendenti ed autonomi e lavoratori dello spettacolo di cui all'art. 9 del D.L. n. 104/2020 e di cui all'art. 15 del D.L. n. 137/2020 (artt. 15 e 15-bis, comma 1)

Il comma 1 dell'articolo 15 e il comma 1 dell'articolo 15-bis dispongono l'ulteriore erogazione di un'indennità onnicomprensiva, ciascuna di ammontare pari a 1.000 euro, a favore dei soggetti già beneficiari del bonus introdotto dall'art. 9 del Decreto Agosto, ossia dipendenti stagionali, dipendenti a tempo determinato e lavoratori in somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali, nonché lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19 e lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo.

5.2. Dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali (artt. 15 e 15-bis, comma 2)

L'articolo 15, comma 2 e l'articolo 15-bis, comma 2 disciplinano il riconoscimento di un'indennità una tantum onnicomprensiva - di ammontare pari a 1.000 euro ciascuna - a beneficio dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali nonché dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. L'erogazione di tali indennità è subordinata alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019-29 ottobre 2020 (per l'indennità di cui all'art. 15) o nel periodo 1° gennaio 2019 – 30 novembre 2020 (per l'indennità di cui all'art. 15-bis), allo svolgimento della prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nei predetti periodi e alla non titolarità di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 29 ottobre 2020 (o alla data del 30 novembre 2020, per l'indennità di cui all'art. 15-bis).

5.3. Dipendenti a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali (artt. 15 e 15-bis, comma 5)

Gli articoli 15, comma 5, e 15-bis, comma 5, dispongono l'erogazione di un'indennità onnicomprensiva - pari a 1.000 euro ciascuna - in favore dei lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, che risultino cumulativamente:

- titolari, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 (per l'indennità di cui all'art.
 15) o nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 (per l'indennità di cui all'art.
 15-bis), di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- titolari, nell'anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- non titolari, alla data del 29 ottobre 2020 (o alla data del 30 novembre 2020, per l'indennità di cui all'art. 15-bis), di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

5.4. Lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19 (artt. 15 e 15-bis, commi 3 e 4)

Con i commi 3 e 4 degli artt. 15 e 15-bis viene disposta la concessione di un'indennità onnicomprensiva – ciascuna di ammontare pari a 1.000 euro - a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito specificati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:

- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 (per l'indennità di cui all'art. 15) o nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 (per l'indennità di cui all'art. 15-bis) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nei medesimi periodi;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 (per l'indennità di cui all'art. 15) o nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 (per l'indennità di cui all'art. 15-bis);
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 (per l'indennità di cui all'art. 15) o nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 (per l'indennità di cui all'art. 15-bis) siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 del codice civile) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 29 ottobre 2020 (o alla data del 30 novembre 2020, per l'indennità di cui all'art. 15-bis). In relazione a tali contratti, i lavoratori in questione devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione Separata INPS, con accredito nello stesso periodo di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione Separata INPS alla data del 29 ottobre 2020 (o alla data del 30 novembre 2020, per l'indennità di cui all'art. 15-bis) e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Ai fini del riconoscimento delle indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis, comma 3, alla data di presentazione della domanda, tutti i soggetti sopra indicati non devono risultare titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso da quello intermittente, né di pensione.

5.5. Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (artt. 15, comma 6 e 15-bis, commi 6 e 7)

Il comma 6 dell'articolo 15 e il comma 6 dell'articolo 15-bis riconoscono un'indennità onnicomprensiva - di 1.000 euro ciascuna - ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati a tale Fondo dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 (o dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020, ai sensi dell'art. 15-bis), cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione. In aggiunta a tali requisiti, l'articolo 15-bis prevede al fine della specifica erogazione anche la non titolarità di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui al D.Lgs. n. 81/2015, art.16. Tale indennità sono riconosciute anche a beneficio dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni in argomento con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 (o dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020, ai sensi dell'art. 15-bis) cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro. Il comma 7 dell'art. 15-bis stabilisce, infine, che il requisito di assenza di titolarità di rapporti di lavoro dipendente di cui art. 38 del D.L. n. 18/2020, e previsto anche per le indennità disciplinate da altri precedenti decreti (D.L. n. 34/2020, art. 84, co. 10, e D.L. n. 104/2020, art. 9, co. 4) in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, si riferisce esclusivamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato.

5.6. Incumulabilità e termine di presentazione delle domande indennità di cui agli artt. 15 e 15 bis (art. 15, comma 7 - art. 15-bis, comma 8)

Le indennità di cui all'art. 15 bis, non sono cumulabili tra loro. Analoga disposizione si applica alle indennità disciplinate dall'art. 15, le quali risultano altresì incumulabili con il Reddito di emergenza (di cui all'art. 14 del Decreto Ristori).

Il termine di presentazione delle domande di accesso alle indennità disciplinate ai commi 2, 3, 5 e 6 dell'art. 15 e dell'art. 15 bis è stato rispettivamente fissato al 30 novembre 2020 - prorogato poi al 18 dicembre 2020 dalla Circolare INPS n. 137 del 26 novembre 2020 - e al 15 dicembre 2020.

5.7. Limiti di spesa (art. 15, comma 8 - art. 15-bis, comma 9)

L'erogazione delle indennità, che non concorrono alla formazione del reddito, è effettuata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di euro per l'anno 2020 per le indennità di cui all'articolo 15 e di 466, 5 milioni di euro per quelle dell'art. 15 bis, il cui rispetto viene monitorato dal medesimo Istituto che, in caso di scostamenti dal limite, anche prospettici, non adotta altri provvedimenti concessori.

5.8. Termine di presentazione delle domande indennità di cui all'art. 9 del D.L. n. 104/2020 (art. 15, comma 9 - art. 15 bis, comma 10)

Decorsi quindici giorni dal 30 novembre 2020, si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui all'art. 9 del D.L. n. 104/2020 (Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo).

6. Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (artt. 16 e 16-bis)

Per le aziende delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese quelle produttrici di vino e birra, l'art. 16 disciplina l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, dovuti dal datore di lavoro per il mese di **novembre 2020.**

L'art. 16-bis estende al **mese di dicembre 2020** l'esonero contributivo in argomento, ammettendo all'agevolazione contributiva le aziende appartenenti ai settori economici riferiti nello specifico ai codici ATECO identificati nell'Allegato 3. La concessione dell'esonero disciplinato dall'art. 16-bis è subordinata al rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Gli esoneri in parola, infine, sono riconosciuti al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, stabilite dalla normativa vigente e spettanti nel medesimo periodo. Resta ferma, inoltre, l'aliquota di computo dei trattamenti pensionistici.

7. Disposizioni a favore dei lavoratori dello sport (artt.17 e 17-bis)

7.1. Beneficiari dell'indennità e requisiti (artt. 17, comma 1 e 17-bis, comma 1)

L'art. 17 conferma il riconoscimento, per il mese di novembre 2020, di un'indennità di 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19.

Per effetto dell'art. 17 bis, i lavoratori dello sport sopra richiamati sono, altresì, destinatari di un'ulteriore indennità di 800 euro relativa al mese di dicembre 2020.

Le indennità in argomento, che non concorrono alla formazione del reddito, risultano incompatibili con la fruizione di altro reddito da lavoro (ossia i redditi da lavoro autonomo, i redditi da lavoro dipendente e assimilati nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità), del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza, del trattamento ordinario di integrazione salariale e dell'assegno ordinario (di cui agli artt. 19 e 20 del D.L. n. 18/2020), dell'assegno ordinario di solidarietà (di cui all'art. 21 del D.L. n. 18/2020) e della cassa integrazione in deroga (di cui all'art. 22 del D.L. n. 18/2020).

Non si ha diritto, altresì, alle indennità in esame anche in caso di godimento delle indennità previste dal Decreto Cura Italia - così come prorogate e integrate dal Decreto Rilancio, dal Decreto Agosto e dal Decreto Ristori stesso - in favore dei liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (di cui all'art. 27), dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni Speciali dell'Ago (di cui all'art. 28), dei lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali (di cui all'art. 29), dei lavoratori del settore agricolo (di cui all'art. 30) e dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (di cui all'art. 38).

È, altresì, prevista l'incompatibilità con l'indennità di cui all'art. 44 del D.L n. 18/2020 (indennità per lavoratori autonomi o dipendenti che hanno cessato, ridotto o sospeso il rapporto di lavoro o l'attività lavorativa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19).

7.2. Termine di presentazione delle domande di accesso alle indennità di cui agli artt. 17 e 17 bis (artt. 17, commi 2 e 6, e 17-bis, commi 2 e 6)

È stabilito, inoltre, che le domande di accesso alle indennità di cui all'art. 17 e all'art. 17-bis - unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti - siano presentate rispettivamente entro il 30 novembre 2020 e il 7 dicembre 2020, tramite la piattaforma informatica (di cui all'art. 18 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 6 aprile 2020), alla società Sport e Salute S.p.a..

Quest'ultima provvede ad erogare l'indennità nel limite massimo di 124 milioni di euro – e di 170 milioni, ai sensi dell'art. 17-bis – per il 2020, cessandone il riconoscimento in caso di scostamenti che possano emergere dal monitoraggio della spesa.

7.3. Erogazione automatica per i beneficiari delle indennità precedenti (artt. 17, comma 3 e 17-bis, comma 3)

Per il mese di novembre 2020 e dicembre 2020, ciascuna delle indennità è erogata automaticamente ai soggetti - ancora in possesso dei necessari requisiti - già beneficiari delle indennità di cui all'art. 96 del D.L.

n. 18/2020, all'art. 98 del D.L. n. 34/2020, all'art. 12 del D.L. n. 104/2020 o, per quanto riguarda nello specifico quella dell'art. 17-bis, anche dell'art. 17 del D.L. n. 137/2020.

7.4. Incremento limite di spesa (artt. 17, comma 4 e 17-bis, comma 4)

È stabilito che il limite di spesa rispettivamente fissato per l'indennità di novembre 2020 e dicembre 2020 sia incrementato delle eventuali risorse in eccesso derivanti dall'erogazione dell'indennità di cui ai precedenti decreti (ossia di cui al D.L. n. 18/2020, art. 96, al D.L. n. 34/2020, art. 98, al D.L. n. 104/2020, art. 12 e art. 17 della presente legge).

L'art. 17 bis, al comma 4, dispone, inoltre, che le eventuali risorse residue siano ripartite, entro il 31 dicembre 2020, in egual misura tra tutti gli aventi diritto.

7.5. Chiarimenti sul requisito di cessazione dell'attività lavorativa (art. 17, commi 5 e 5-bis, art. 17-bis, comma 5)

Per l'erogazione automatica in favore di coloro che hanno già usufruito dell'indennità per il mese di giugno (di cui all'art. 12 del D.L. n. 104/2020), l'art. 17, al comma 5, stabilisce che si considerano cessati a causa dell'emergenza da Covid-19 anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati.

Al comma 5-bis, introdotto in sede di conversione in legge, viene invece chiarito che, per l'erogazione dell'indennità di cui all'art. 17, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.

Infine, per l'erogazione dell'indennità relativa al mese di dicembre, l'art. 17-bis, al comma 5, specifica che si considerano cessati a causa dell'emergenza da Covid-19 anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E CULTURA

1. Misure urgenti per il sostegno dei settori del turismo e della cultura e per l'internazionalizzazione (artt. 5 e 6-bis)

In sede di conversione in legge risulta confermata, al **comma 1 dell'articolo 5**, la norma che incrementa di 100 milioni di euro, per l'anno 2020, la dotazione della sola parte corrente del **Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo**. Si tratta del fondo istituito, nello stato di previsione del MIBACT, con la misura di cui all'articolo 89 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, per sostenere tali settori a seguito delle misure di contenimento del COVID-19. La dotazione complessiva del fondo passa pertanto a 435 milioni di euro di cui 285 milioni per la parte corrente e 150 milioni per gli interventi in conto capitale. Inoltre, al **comma 1 dell'articolo 6-bis**, si provvede a un ulteriore stanziamento di 90 milioni di euro – per l'anno 2021 – per la dotazione della sola parte corrente del medesimo fondo.

Confermato altresì, al **comma 2 dell'articolo 5**, l'incremento di 400 milioni di euro della dotazione del **Fondo destinato a sostenere, agenzie di viaggio, tour operator, guide e accompagnatori turistici,** istituito nello stato di previsione del MIBACT, che porta quindi la dotazione complessiva del medesimo da 265 a 665 milioni di euro. Con il **comma 2 dell'articolo 6-bis** si provvede a un ulteriore incremento del fondo, per l'anno 2020, di 10 milioni di euro includendo fra i destinatari della misura di sostegno le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, che, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, esercitano, mediante autobus scoperti, l'attività di trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane – come da descrizione del codice ATECO 2007 H 49.31.00.

La misura di cui al **comma 3 dell'articolo 5** incrementa di 50 milioni di euro la dotazione del **Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali**, istituito, secondo quanto previsto al comma 2

dell'articolo 183 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n.77, con uno stanziamento iniziale di 171,5 milioni di euro per il sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria - compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro - a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Il fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Era intervenuto un successivo incremento della dotazione del fondo, per 60 milioni di euro, che ne portava quindi la capienza complessiva a 231,5 milioni (come previsto al comma 1, lettera a) dell'articolo 80 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n.126). Al comma 3 dell'articolo 6-bis lo stanziamento del fondo viene ulteriormente incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2020, e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Si precisa altresì che l'incremento di 350 milioni di euro per l'anno 2020 è destinato, in maniera specifica, al ristoro delle perdite subite dal settore delle filiere dei congressi.

Il comma 4 dell'articolo 5, non modificato in sede di conversione del decreto legge, riprende la misura relativa al rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura introdotta all'articolo 88 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente modificata con le disposizioni del comma 11 dell'articolo 183 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n.77. Si tratta della misura che prevede il rimborso, tramite voucher, dei titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e dei biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. Tale previsione riguarda i casi in cui interviene la sopravvenuta impossibilità della prestazione, a seguito dell'adozione delle misure per il contenimento dell'epidemia contenute nel DPCM 8 marzo 2020, e comunque in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da COVID-19, per il periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del citato D.P.C.M. fino al 30 settembre 2020. Con il comma in analisi si introduce nuovamente tale modalità di rimborso, con le stesse regole fissate al summenzionato articolo 88 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, per il periodo intercorrente dal 26 ottobre 2020 - data di entrata in vigore del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 - al 31 gennaio 2021 ma, in questo caso, limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo.

I commi 4 bis e 4-ter dell'articolo 5, introdotti in sede di conversione del decreto in legge, ampliano l'ambito di applicazione del credito d'imposta per le imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e per le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, aumentandone il limite di spesa a 800.000 euro nei tre anni d'imposta. Il comma 4-bis modifica l'articolo 7 comma 1 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112, dove il requisito dell'esistenza delle imprese dal 1º gennaio 2012 viene sostituito, con la norma in analisi, con il requisito dell'esistenza dell'impresa da almeno un anno prima della richiesta di accesso al credito d'imposta. E' inoltre aumentato l'importo massimo del credito di imposta da 200mila ad 800mila euro nei tre anni di imposta. Viene eliminato il rinvio ai limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*) per l'accesso al credito d'imposta, in considerazione del nuovo regime di aiuti di Stato introdotto a seguito dell'emergenza sanitaria (cd Temporary framework). Viene inoltre eliminato, con la soppressione del comma 4 dell'art 7, l'obbligo per l'impresa, di non essere controllata da un editore di servizi media audiovisivi.

Al **comma 6 dell'articolo 5** non sono state apportate modificazioni in sede di conversione in legge. Si tratta della norma che interviene sulla misura denominata **Tax credit vacanze**, introdotta con la diposizione di cui all'articolo 176 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77. Con essa viene esteso al 30 giugno 2021 il termine – precedentemente fissato al 31 dicembre 2020 – entro cui i soggetti che hanno richiesto e ottenuto il tax credit potranno utilizzarlo, sempre nella misura stabilita pari all'80%, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast, che può essere corrisposto anche con

l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonché di agenzie di viaggio e tour operator. La richiesta per l'ottenimento del Tax credit da parte degli aventi diritto deve essere comunque presentata entro il 31 dicembre 2020.

Il **comma 7-bis dell'articolo 5**, introdotto in sede di conversione del decreto in legge, prevede per le annualità di contribuzione 2020 e 2021, alcune agevolazioni già previste dall'articolo 96 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n.126, rispettivamente, per le annualità di contribuzione 2019 e 2020, relative ai contributi diretti erogabili a determinate **imprese editrici di quotidiani e periodici**. Le disposizioni sono introdotte in considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale. In particolare, con la norma in analisi, si dispone che, con riferimento all'annualità di contributo 2020, si applichi, alle medesime condizioni, quanto previsto relativamente all'annualità di contributo 2019 dall'articolo 96 comma 4 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, che ha stabilito che i costi "regolarmente rendicontati" nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere pagati dalle imprese beneficiarie entro 60 giorni dall'incasso del saldo del contributo.

Al comma 9 dell'articolo 6-bis si stabilisce che non rilevano, ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi – incluso il calcolo della parte deducibile degli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa e di quella delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi né del valore della produzione netta assoggettato all'IRAP, i contributi percepiti dai destinatari di alcune specifiche misure. Sono le misure previste agli articoli 72 comma 1 lettera d) e 89 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, articoli 182 comma 1 e 183 comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ed infine articolo 91 comma 3 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104. In pratica, quelle destinate alle imprese esportatrici che presentino programmi di penetrazione commerciale in Paesi terzi, quelle di sostegno, erogate a valere sul Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, sul Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali e sul Fondo per le perdite di agenzie di viaggio, tour operator, guide e accompagnatori turistici, nonché quelle di supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali, e delle imprese come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale, concessi per il tramite di Simest S.p.A..

Il **comma 10 dell'articolo 6-bis** interviene in tema di **validità dei documenti unici di regolarità contributiva DURC** prevedendo che, per i settori del turismo e della cultura e limitatamente ai fini dell'erogazione dei contributi menzionati al precedente comma 9, i documenti in corso di validità al 29 ottobre scorso conservino la loro validità fino al 31 gennaio 2021.

In sede di conversione in legge sono state inoltre aggiunte, nell'articolo in analisi, le seguenti disposizioni.

I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 6-bis inseriscono le orchestre giovanili italiane fra i destinatari del contributo straordinario destinato a sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani di assoluto prestigio internazionale di cui all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, e stabiliscono l'erogazione, a partire dal 2021, di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini: la copertura di tali misure è prevista a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo FUS.

Al **comma 11 dell'articolo 6-bis** viene operato uno stanziamento di 2 milioni euro per l'anno 2021 per istituire, nello stato di previsione del MIBACT, il **Fondo per la valorizzazione delle grotte**, destinato a ristorare le perdite subite nel corso del 2020 dagli enti gestori a fini turistici dei siti speleologici e delle grotte in conseguenza delle misure adottate per contenere l'epidemia COVID-19. Un decreto del Ministero, da emanare entro 60 giorni, stabilirà le modalità di assegnazione e ripartizione delle risorse.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

1. Sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa (art. 4)

La disposizione che proroga, fino al 31 dicembre 2020, la sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa e rende inefficaci quelle eventualmente effettuate dal 25 ottobre 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, è stata confermata durante l'iter di conversione.

2. Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 23)

L'articolo 23 regola lo svolgimento dei procedimenti giurisdizionali, sia civili sia penali, nel periodo emergenziale compreso tra il 29 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021 (termine indicato dall'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 35 del 2020)

Vengono quindi fatte salve, ove non espressamente derogate dall'art 23 in commento, le disposizioni dell'art. 221 del decreto legge n.34 del 2000 (riguardante i procedimenti civili e penali), la cui efficacia viene prorogata al 31 gennaio 2021 (art 23, comma 10-bis), attraverso la modifica dell'allegato n.1 del decreto legge n.83/2020 (nel quale viene soppressa la voce n. 33bis).

In sede di conversione è stata sostanzialmente confermata la disciplina prevista dal decreto originario – per la quale si rinvia alla <u>nota del 30 ottobre u.s.</u> - rispetto alla quale si evidenziano le seguenti integrazioni:

- la possibilità di svolgere le udienze penali con collegamenti da remoto nel caso in cui non sia richiesta la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice, si applicano, qualora le parti lo consentano, anche alle udienze preliminari e dibattimentali. Resta in ogni caso esclusa tale possibilità per le udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti nonché nelle ipotesi di incidente probatorio di cui all'art. 392 cpp e per le udienze di discussione di cui all'art. 441 cpp in tema di giudizio abbreviato e 523 cpp in tema di formulazione e illustrazione delle conclusioni (comma 5);
- è stata disciplinata l'udienza cartolare (cioè definita esclusivamente tramite scambi documentali) anche presso la Cassazione civile per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 374 (pronuncia delle Sezioni Unite), 375, ultimo comma (pronuncia della Sezione semplice in camera di consiglio) e 379 (discussione). In tutti questi casi la Corte procede in camera di consiglio, come già disposto per il processo penale, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro 15 giorni dall'udienza, il procuratore generale formula le sue conclusioni motivate con atto spedito, via PEC, alla cancelleria che invia, con lo stesso mezzo, tale atto ai difensori che, a loro volta, entro 5 giorni dall'udienza possono depositare memorie presso la cancelleria, con atto scritto e via PEC. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore entro il termine perentorio di 25 giorni liberi prima dell'udienza ed è presentata via PEC alla cancelleria (comma 8-bis);
- si prevede che la copia delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi (art. 475 cpc) può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza telematica della parte in favore della quale è pronunciato il provvedimento ed è sottoscritta digitalmente dal cancelliere. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva delle sentenze in forma di documento informatico equivalgono all'originale (comma 9-bis);
- si specifica, al TU delle disposizioni in materia di spese di giustizia (DPR 115/2002), che nel processo amministrativo le modalità di pagamento telematico dei diritti di copia sono quelle previste nelle forme e con le modalità disciplinate dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico con decreto del Presidente del Consiglio di Stato (comma 10-ter).
- 3. Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 23-bis)

L'articolo 23 bis – inserito in sede di conversione – riproduce in parte il contenuto dell'articolo 23 del DL 149/2020 (cd Ristori-bis). Essa consente, fino al 31 gennaio 2021, che la decisione nel giudizio penale di appello sia assunta sulla base di un giudizio cartolare che si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. Entro 10 giorni dall'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto spedito, via PEC, alla cancelleria che invia, con lo stesso mezzo, tale atto ai difensori che, a loro volta, entro 5 giorni dall'udienza possono presentare le conclusioni presso la cancelleria, con atto scritto e via PEC. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza ed è presentata via PEC alla cancelleria.

Le presenti disposizioni si applicano anche all'impugnazione dei provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione personali (art. 10 DLgs 159/2011), all'impugnazione dei provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali (art. 27 DLgs 159/2011) ed agli appelli contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali (art. 310 cpp).

Questo giudizio cartolare non si può invece applicare nei procedimenti nei quali l'udienza per l'appello è fissata entro il 24 novembre 2020. Inoltre, per le udienze previste dal 25 novembre al 9 dicembre 2020, l'eventuale richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza deve essere formulata entro il termine perentorio di 5 giorni a partire dal 9 novembre.

4. Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali nel periodo emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 23-ter)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, riproduce il contenuto dell'art. 24 del DL 149/2020 (cd Ristori-bis). La stessa dispone, fino al 31 gennaio 2021, la sospensione dei giudizi penali durante il tempo in cui l'udienza debba essere rinviata per assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso se l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o sottoposizione ad isolamento fiduciario. L'udienza non può essere rinviata oltre il 60 giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti dovendosi avere riguardo, in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall'art. 303 cpp, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni.

Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione ed i termini delle misure cautelari di cui all'art. 303 cpp.

Nel computo dei termini di custodia cautelare si tiene conto dei periodi di sospensione della prescrizione solo ai fini della determinazione del limite della durata complessiva della custodia cautelare.

5. Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 24)

Con riferimento all'articolo 24, in tema di deposito di atti, documenti e istanze – la cui efficacia, si ricorda, è limitata al 31 gennaio 2021 - in sede di conversione, sono state sostanzialmente confermate le disposizioni dettate dai commi da 1 a 6 – per le quali si rinvia alla <u>nota del 30 ottobre 2020</u> – e inserite nuove disposizioni (commi da 6 *bis* a 6 *decies*) in materia di deposito telematico di atti di impugnazione.

In particolare si prevede che:

- l'atto debba <u>essere sottoscritto digitalmente</u> dal difensore e debba contenere la specifica indicazione degli allegati trasmessi in copia informatica per immagine sottoscritta digitalmente dal difensore;
- l'atto debba essere <u>trasmesso tramite PEC</u> all'indirizzo dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato sena poter usufruire della possibilità di trasmettere l'atto alla cancelleria o al giudice di pace del luogo in cui si trova la parte o il difensore (582, comma 2, cpp);

• l'eventuale <u>proposizione di motivi nuovi e memorie</u> debba avvenire via PEC all'ufficio del giudice dell'impugnazione.

Le suddette disposizioni si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati, alle opposizioni a richieste di archiviazioni, a decreti di condanna e alle ordinanze di dubbio sull'identità fisica della persona detenuta e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge sull'ordinamento penitenziario.

Per quanto riguarda i casi di inammissibilità della impugnazione – che si aggiungono a quelli previsti dalla disciplina vigente – nel caso di proposizione dell'atto tramite PEC, il comma 6 sexies individua i seguenti:

- mancanza della sottoscrizione digitale dell'atto e delle copie informatiche per immagine da parte del difensore;
- trasmissione dell'atto da un indirizzo PEC non presente nel Registro generale degli indirizzi PEC o non intestato al difensore, oppure diverso da quello prescritto.

Le suddette disposizioni si applicano agli atti di impugnazione proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo (art. 25)

L'articolo 25, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter di conversione, prevede che le disposizioni che consentono la richiesta di discussione orale in modalità da remoto nel processo amministrativo (art. 4 decreto legge n.28/2020) si applicano anche alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei TAR che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 e, fino alla medesima data, il decreto del Presidente del Consiglio di Stato che stabilisce le regole tecnico-operative per l'applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico prescinde dai pareri del Dipartimento della PCM competente in materia di trasformazione digitale, del Consiglio nazionale forense, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative (comma 1).

Nel periodo sopra indicato, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussone orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare (art. 60 D.Lgs. n.104/2010), ed omesso ogni avviso. Il giudice delibera in camera di consiglio, anche da remoto (comma 2).

Per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 ed il 20 novembre 2020, l'istanza di discussione orale di cui all'art. 4 del D.L. n.28/2020 può essere presentata fino a 5 giorni liberi prima dell'udienza pubblica o camerale (comma 3).

7. Disposizioni in materia di giudizio contabile (art. 26)

La norma, che non ha subito modifiche durante l'iter di conversione, prevede che, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento e sui tempi delle attività istituzionali della Corte dei conti, dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al termine dello stato di emergenza, le adunanze e le udienze, alle quali è ammessa la presenza del pubblico, dovranno svolgersi a porte chiuse.

8. Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario (art. 27)

Con la presente disposizione, che non ha subito modifiche durante l'iter di conversione, viene stabilito che, fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale, conseguenti al predetto stato di emergenza, ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti, a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio potrà avvenire, anche parzialmente, in modalità da remoto, previo decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale. Il decreto dovrà essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio.

In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria deve comunicare alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.

In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono, in ogni caso, considerati presenti a tutti gli effetti.

Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza, per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza, per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.

Viene, inoltre, previsto che i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza potranno essere esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.

9. Differimento dell'entrata in vigore della class-action (art. 31-ter)

L'articolo 31 ter, che riproduce il contenuto dell'articolo 26 del decreto legge n.149/2020 (cd Ristori-bis), prevede il differimento dal 19 novembre 2020 al 19 maggio 2021 dell'entrata in vigore della legge 12 aprile 2019, n. 31, in materia di azione di classe o *class-action*.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

1. Trasporto Pubblico Locale (art. 22-ter)

Confermata, in sede di conversione in legge, l'estensione al mese di gennaio 2021 della funzionalità del fondo, istituito dal Decreto Legge "Rilancio" (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), per compensare le imprese di TPL, soggette ad obblighi di servizio pubblico, dei minori ricavi tariffari relativi ai passeggeri, conseguiti per effetto dell'emergenza Covid-19 rispetto alla media del biennio precedente.

Attraverso una modifica introdotta in sede di conversione, viene ulteriormente aumentata la dotazione di tale fondo per il 2021, con un incremento di risorse pari a 390 milioni di euro. Tali risorse aggiuntive, nel limite ora innalzato a 190 milioni di euro, potranno essere impiegate per finanziare servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche per studenti, necessari per rispondere alle esigenze della domanda di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento, in quelle realtà in cui i mezzi di trasporto, prima dell'epidemia, superavano il coefficiente di riempimento massimo consentito dalle norme di contenimento dell'epidemia in vigore.

Le Regioni e i Comuni, inoltre, nel limite di 90 milioni di euro, potranno utilizzare tali risorse per attivare servizi integrativi di trasporto attraverso la stipula di convenzioni, con obblighi di servizio, con operatori esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada con noleggio di autobus con conducente, con titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o con i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio auto con conducente.

Confermata durante i lavori parlamentari, infine, la previsione che un successivo decreto interministeriale, da adottarsi previa intesa della Conferenza Unificata, definirà la ripartizione delle risorse e le quote delle stesse da destinare al finanziamento dei servizi aggiuntivi per ciascuna Regione e Provincia autonoma.

2. Disposizioni in materia di infrastrutture stradali (art. 31-undecies)

L'articolo 31-undecies riproduce il contenuto dell'articolo 25 del decreto legge "Ristori quater" (D.L. n. 157 del 30 novembre 2020). Tale disposizione, con riferimento alle infrastrutture autostradali facenti parti del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo (A22 Brennero-Modena, la A4 Venezia-Trieste, la A28 Portogruaro-Pordenone e il raccordo Villesse-Gorizia), per consentire alle Regioni e agli Enti Locali di avvalersi di società già esistenti nel ruolo di concessionari, nel rispetto dei requisiti previsti per gli affidamenti *in house*, ha previsto che tali società possano procedere - anche in deroga allo statuto e con termini procedurali abbreviati e previa delibera dell'assemblea dei soci - al riscatto delle azioni di titolarità (alla data del 30 novembre 2020) di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE, ENERGIA E SICUREZZA SUL LAVORO

1. Riduzione degli oneri delle bollette elettriche (art. 8-ter)

La norma, inserita in sede di conversione, istituisce un fondo presso il Ministero dell'economia e finanze, con una dotazione iniziale di 180 milioni per il 2021, al fine di ridurre nell'anno 2021 la spesa sostenuta perle componenti fisse della bolletta relative agli oneri per "trasporto e gestione del contatore" e agli "oneri generali di sistema" –da parte delle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con partita IVA attiva al 25 ottobre 2020, che dichiarino di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati presente decreto in esame (comma 1).

All'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) viene affidato il compito di definire le nuove tariffe e il periodo temporale di validità delle stesse affinché, in generale, il risparmio sia parametrato alle tariffe vigenti nel terzo trimestre del 2020 (comma 2).

Inoltre, per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza "virtuale" fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti (comma 2).

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a versare l'importo di cui al comma 1 sul Conto emergenza COVID-19, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del 50 per cento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in analisi e del restante 50 per cento entro il 30 maggio 2021. L'ARERA con propri provvedimenti deve assicurare l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui al comma 2 e degli oneri generali di sistema.

2. Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1833 e della direttiva (UE) 2020/79 (art. 13-sexiedecies)

L'articolo 13-sexiedecies costituisce la trasposizione dell'articolo 17 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149 volto anche ad assicurare il puntuale allineamento del quadro normativo nazionale alle previsioni contenute nelle direttive europee richiamate nella rubrica. La disciplina in esame, nel sostituire gli allegati XLVII e XLVIII del D.Lgs. 81/08, interviene sulle misure di prevenzione e di contenimento che i datori di lavoro devono assumere nelle strutture sanitarie e veterinarie, in particolare nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti o animali che potrebbero essere contaminati da agenti di cui ai gruppi 2, 3, 4 (art. 274) e nei laboratori di ricerca, diagnostici e didattici, nonché stabulari comportanti l'uso di agenti biologici (art. 275).

Si rammenta, al riguardo, che gli agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 sono quelli che possono causare malattie in soggetti umani costituendo un rischio per i lavoratori anche per la possibilità di propagazione nella comunità.

In particolare, tali allegati concernono, rispettivamente, le attività nei laboratori (o nei locali destinati ad animali da laboratorio) e le attività nei processi industriali che comportino l'uso dell'agente biologico o un'esposizione allo stesso.

I nuovi allegati, in estrema sintesi, mirano a rendere più pertinenti ed adeguate le misure di tutela oggi contenute nella vigente normativa prevenzionale (D.lgs. 81/2008) sia attraverso un loro adeguamento rispetto alle più recenti innovazioni tecnologiche (utilizzo di filtri airlock piuttosto che camere di compensazione, ecc.) sia attraverso l'introduzione di azioni maggiormente rispondenti alla necessità di contenimento della diffusione epidemiologica da Covid-19 (ricambio dell'aria, utilizzo di sistemi filtranti antiparticolato ad alta efficienza, ecc.).

3. Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per le prestazioni professionali (art. 17-ter)

La norma, introdotta in sede di conversione del decreto legge, prevede che, nell'ambito delle detrazioni per l'efficientamento energetico e della possibilità di accedere al meccanismo dello sconto in fattura, con conseguente opzione di cessione del credito ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, sia fatto obbligo a questi ultimi di osservare le disposizioni previste in materia di disciplina dell'equo compenso (articolo 1, comma 487 legge 27 dicembre 2017, n. 2015) nei confronti dei professionisti incaricati dei lavori previsti, iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali.

Al Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della pubblica amministrazione, viene affidato il compito di vigilanza e di denuncia all'Autorità garante per la concorrenza e del mercato di eventuali irregolarità.

4. Utilizzo dei materiali legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua (art. 31-duodecies)

La norma, inserita in sede di conversione del decreto legge, prevede che, ai fini della riduzione degli oneri relativi alla manutenzione dei corsi d'acqua a carico degli enti locali, il materiale e i residui legnosi provenienti dall'attività di manutenzione rientri nella definizione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali contenuta all'articolo 2 del D.M. 2 marzo 2010. Ciò comporta che tali residui di origine legnosa possano essere utilizzabili per la produzione di energia.

Inoltre, i requisiti di tracciabilità sono ritenuti soddisfatti laddove i corsi d'acqua da cui provengono le biomasse siano realizzati in base a progetti autorizzati dagli enti pubblici preposti, contenenti l'indicazione topografica e la stima dei materiali ritrattati.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA

1. Misure di semplificazione a sostegno delle imprese di pubblico esercizio (art. 9-ter, commi 4, 5, 8)

In sede di conversione del provvedimento, sono state introdotte misure di semplificazione a sostegno dei pubblici esercizi, di cui all'articolo 5 della legge n. 287/1991. In particolare, al comma 4 viene prevista una procedura semplificata per le richieste, da parte delle imprese di pubblico esercizio, di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici concesse, come già previsto dall'articolo 181, comma 2, del c.d. "Decreto Rilancio" (DL 34/2020) e in validità fino al 31 dicembre 2020. Viene, quindi, confermato che la presentazione di tali domande, nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, avvenga per via telematica, allegando la sola planimetria del suolo da occupare, in deroga alla normativa in materia di SUAP e con esenzione dall'imposta di bollo.

Per il medesimo periodo, il comma 5 estende anche le misure di semplificazione in materia di posa in opera temporanea di strutture amovibili funzionali all'attività di pubblico esercizio, già previste dall'articolo 181, commi 3 e 4, del c.d. "Decreto Rilancio" (DL 34/2020) e in validità fino al 31 dicembre 2020. Con la disposizione in esame, quindi, viene confermato che, dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, l'allestimento temporaneo di tali strutture (quali *dehor*, tavoli, sedute, ombrelloni, ecc.) su vie, strade, piazze e altri spazi

aperti di interesse culturale e paesaggistico, non è subordinato all'autorizzazione per interventi sui beni culturali e all'autorizzazione paesaggistica di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 21 e 146, D.Lgs. 42/2004). La medesima posa in opera non è altresì soggetta al limite temporale di 180 giorni previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e-*bis*), del Testo unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001).

Infine, con il comma 8, viene novellato il comma 5 dell'articolo 10 del c.d. "Decreto Semplificazioni" (DL 76/2020). Attraverso le modifiche introdotte dalla disposizione in esame, vengono meglio specificati i casi in cui la posa in opera di elementi o strutture amovibili su vie, piazze e spazi aperti urbani è subordinata all'autorizzazione prevista per gli interventi sui beni culturali e all'autorizzazione paesaggistica di cui Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 21, 106 e 146, D. Lgs. 42/2004), ossia solamente nelle ipotesi di *prospicienza* (in luogo di *adiacenza*) a siti archeologici o ad altri beni di *eccezionale* (in luogo di *particolare*) valore storico-artistico.

DISPOSIZIONI VARIE

1. Abrogazione dei decreti-legge Ristori bis, Ristori ter e Ristori quater (art. 1, comma 2 legge di conversione)

Vengono abrogati i decreti legge 9 novembre 2020, n. 149 (cd. Ristori-bis), 23 novembre 2020, n.154 (cd. Ristori-ter) e 30 novembre 2020, n.157 (c.d. Ristori-quater) – su cui si è riferito rispettivamente con note del 10 novembre 2020, 24 novembre 2020, 2 dicembre 2020) – i cui contenuti sono confluiti nella legge di conversione de decreto legge 28 ottobre 2020, n.137 (cd. decreto Ristori). Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti che si sono prodotti e i rapporti giuridici che sono sorti nel corso della loro vigenza.

2. Pubblicazione dei risultati del monitoraggio relativo all'emergenza epidemiologica e procedura di individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive (artt. 1-quinquies e 19-bis)

Gli articoli 1-*quinquies* e 19-*bis*, inseriti in sede di conversione, costituiscono la trasposizione, rispettivamente, dell'articolo 24 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157, e dell'articolo 30 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149. Le norme in esame prevedono l'introduzione degli artt. 16 bis e 16 ter nell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020; disciplinano la pubblicazione dei risultati del monitoraggio relativo all'emergenza epidemiologica da COVID-19; e definiscono una procedura di individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive.

Più precisamente:

- l'articolo 19-bis prevede che, il Ministero della salute pubblichi, sul proprio sito internet istituzionale, con cadenza settimanale, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici e che comunichi tali risultati ai Presidenti di Camera e Senato. Sulla base dei dati acquisiti e delle relative elaborazioni condotte dalla Cabina di regia per la classificazione del rischio, il Ministro della salute, sentito sui medesimi dati il CTS, può individuare, con ordinanza, sentiti i Presidenti di regione interessati, le regioni a più alto rischio epidemiologico. Tale regioni sono destinatarie di misure più restrittive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale definite con d.P.C.M.. Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei d.P.C.M. sulla base delle quali sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. Sempre con ordinanza del Ministro della salute, sentito il Presidente della regione interessata, possono essere individuate specifiche parti del territorio regionale nelle quali non si applichino le misure medesime.
- **l'articolo 1-quinquies** dispone che l'accertamento della permanenza di una Regione, per 14 giorni, in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, verificato dalla Cabina di Regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di 14 giorni, delle misure

relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore.

3. Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali (art. 6)

Viene aumentata di 150 milioni di euro la disponibilità del "Fondo rotativo 394" e di 200 milioni di euro l'autorizzazione di spesa del Fondo per la promozione integrata (ex art.72 del DL Cura Italia, n.18/2020) con l'esclusivo riferimento alla componente dedicata all'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto per le imprese esportatrici che ottengono crediti agevolati a valere sul sopracitato Fondo rotativo 394.

Vengono inoltre integrate le disposizioni normative a sostegno delle fiere già previste nel DL Agosto n. 104/2020, con l'estensione dei benefici riconosciuti agli enti fieristici anche alle imprese la cui attività prevalente sia ugualmente l'organizzazione di fiere di rilievo internazionale. Tali benefici includono ora anche contributi a fondo perduto erogabili da Simest spa e commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1 marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo.

Allegato 1 (con i codici ATECO indicati in ordine progressivo)

Codice ATECO	DESCRIZIONE	%
	Publications d'agricult application	1000/
20.51.02	•	100%
47.78.35		100%
49.32.10	Trasporto con taxi	100%
49.32.20		100%
49.39.01	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano	200%
49.39.09	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	100%
50.30.00	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100%
52.21.30	Gestione di stazioni per autobus	100%
52.21.90	Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA	100%
55.10.00	Alberghi	150%
55.20.10	Villaggi turistici	150%
55.20.20	Ostelli della gioventù	150%
55.20.30	Rifugi di montagna	150%
55.20.40	Colonie marine e montane	150%
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150%
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150%
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150%
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150%
56.10.11	Ristorazione con somministrazione	200%
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200%
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50%
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie	150%
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150%
56.10.42	Ristorazione ambulante	200%
56.10.50	Ristorazione su treni e navi	200%
56.21.00	Catering per eventi, banqueting	200%
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina	150%
59.13.00	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200%
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica	200%
61.90.20	Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50%
74.20.11	Attività di fotoreporter	100%
		L

74.20.19	Altre attività di riprese fotografiche	100%
74.30.00	Traduzione e interpretariato	100%
74.90.94	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200%
77.39.94	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200%
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200%
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200%
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200%
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere	200%
85.51.00	Corsi sportivi e ricreativi	200%
85.52.01	Corsi di danza	100%
85.52.09	Altra formazione culturale	200%
90.01.01	Attività nel campo della recitazione	200%
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche	200%
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200%
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200%
90.03.09	Altre creazioni artistiche e letterarie	200%
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200%
91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi	200%
91.02.00	Attività di musei	200%
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	200%
91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	200%
92.00.02	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	100%
92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200%
93.11.10	Gestione di stadi	200%
93.11.20	Gestione di piscine	200%
93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti	200%
93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi nca	200%
93.12.00	Attività di club sportivi	200%
93.13.00	Gestione di palestre	200%
93.19.10	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200%
93.19.92	Attività delle guide alpine	200%
93.19.99	Altre attività sportive nca	200%

93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici	200%
93.29.10	Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400%
93.29.30	Sale giochi e biliardi	200%
93.29.90	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200%
94.99.20	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200%
94.99.90	Attività di altre organizzazioni associative nca	200%
96.01.10	Attività delle lavanderie industriali	100%
96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200%
96.04.20	Stabilimenti termali	200%
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie	200%

Allegato 2

Codice ATECO	Descrizione	%
47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
47.72.10*	Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%

47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200%
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200%
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne	200%
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200%
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	200%
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200%
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200%
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	200%
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso	200%
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200%
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	200%
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200%
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	200%
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	200%
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	200%
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing	200%
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	200%
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200%
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca	200%

* Il codice ATECO è stato integrato nell'Allegato 2 dall'articolo 1, comma 2, decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 ("Decreto ristori ter").

Allegato 3

CODICE ATECO	DESCRIZIONE
01.xx.xx	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
02.xx.xx	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
03.xx.xx	Pesca e acquacoltura
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05.00	Produzione di birra
46.21.22	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00	Commercio all'ingrosso di fiori e piante
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
81.30.00	Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
82.99.30	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

Allegato 4

ATTRICO	DESCRIZIONE	%
ATECO		
46 12 01 Age	enti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti	100%
46 14 03 Ag	enti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio	100%
46 15 01 Ag	enti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche	100%
46 15 03 Ag	enti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera	100%
	enti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, nco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili	100%
46 15 06 Pro	ocacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
46 15 07 Me	ediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
46 16 01 Age	enti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	100%
46 16 02 Age	enti e rappresentanti di pellicce	100%
	enti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e samaneria)	100%
46 16 04 Ag	enti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima	100%
46 16 05 Ag	enti e rappresentanti di calzature ed accessori	100%
46 16 06 Ag	enti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio	100%
46 16 07 Ag	enti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi	100%
46 16 08 Propel	ocacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in le	100%
46 16 09 Me	ediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
46 17 01 Ag	enti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati	100%
-	enti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; umi	100%
46 17 03 Age	enti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	100%
	enti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed ri prodotti similari	100%
46 17 05 Ag	enti e rappresentanti di bevande e prodotti similari	100%
46 17 06 Age sec	enti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e chi	100%
	enti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli mali domestici); tabacco	100%
46 17 08 Pro	ocacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
46 17 09 Me	ediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
46 18 22 Ag	enti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	100%
46 18 92 Ag	enti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria	100%

46 18 93	Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi	100%
46 18 96	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	100%
46 18 97	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	100%
46 19 01	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
46 19 02	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
46 19 03	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%